



COMUNE DI BASCHI
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 31-05-2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 3 LETT. G) L.R. 11/2013 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIC 2022-2025, BIENNIO 2024-2025, AI SENSI DEL METODO MTR-2 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARIC 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **19:00**, presso questa Sede Municipale, si riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria alla prima convocazione - Seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BERNARDINI DAMIANO	Presente	7	SORCI MORENO	Presente
2	CARLONI FABIO	Presente	8	MONACHETTI GIORGIO	Assente
3	FERRETTI PAOLO	Presente	9	GENTILESCHI STEFANO	Presente
4	BUIA GIULIO	Assente	10	TESSITORE SALVATORE	Presente
5	FEDELI FEDERICA	Presente	11	SALUCCI PIETRO	Assente
6	PIERINI MAURA	Presente			

Ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3

Assume la presidenza il **DOTT. DAMIANO BERNARDINI** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA FABIANNA RUCO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara il prosieguo della seduta.

In prosieguo della seduta

IL SINDACO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE

In ordine al secondo punto all'Ordine del Giorno ritiene opportuno dare lettura di un comunicato condiviso dalla maggior parte dei sindaci della Regione e che racchiude la posizione dell'Amministrazione sulla gestione della tariffazione con il metodo ARERA e sulla presa d'atto dei piani finanziari. Questa desta perplessità perché *in primis* non è in linea con le aspettative condivise da questa Amministrazione, ovvero una raccolta che incentivasse chi effettuasse la raccolta corretta dei rifiuti – differenziando il più possibile il quantitativo dei rifiuti stessi- e invece continua a scaricare la gestione dei costi e la ripartizione dei costi sui cittadini e sui Consigli Comunali che si trovano a dover approvare i piani finanziari

Il Sindaco legge il comunicato:

“Aumenti TARI. I sindaci: “Costretti a fare gli esattori”.

Il nuovo sistema di calcolo, introdotto nel 2017, esautorava i sindaci da ogni potere di intervento sui piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Prima della riforma, il costo del servizio veniva fissato preventivamente in base ad una negoziazione tra comune e gestore secondo quanto previsto dal contratto. Gli enti locali, quindi, erano in grado di incidere sulle tariffe e calmarle, anche modulando e rendendo più efficiente il servizio.

Oggi, invece, il costo del servizio, viene determinato a consuntivo sulla base dei costi sostenuti dal gestore secondo i parametri fissati da ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia ed i rifiuti. Ai sindaci spetta solo il ruolo di riscuotere la tariffa dai cittadini secondo ciò che altri hanno deciso. Non c'è margine di intervento: il comune è obbligato ad approvare i piani finanziari in consiglio comunale per pagare il conto e non creare buchi nel bilancio dei quali, per altro, sarebbe chiamato a rispondere personalmente il sindaco e l'amministrazione comunale. Inoltre la legge impone che il costo del servizio sia coperto esclusivamente con il ricavato della tariffa, quindi - anche volendo - i comuni non potrebbero mettere risorse proprie (che, comunque non hanno) per sterilizzare gli aumenti.

“Siamo molto preoccupati per questo continuo incremento delle tariffe. Riteniamo urgente un ripensamento di questo sistema che tradisce il principio del “chi più inquina più paga”. L'impegno dei cittadini e delle amministrazioni nella differenziazione dei rifiuti, oltre a garantire la salvaguardia dell'ambiente, dovrebbe comportare anche la riduzione delle tariffe. Invece, il metodo tariffario ARERA per il biennio 2024-2025 comporterà un aumento delle tariffe, dovuto in gran parte al rialzo dei costi del biennio precedente, che in alcuni casi sarà addirittura superiore al 10% annuo. Aumento che, è bene precisarlo, riguarderà tutti i comuni dell'Umbria”.

Il Sindaco precisa quindi che i Comuni stanno lanciando un grido di preoccupazione perché questo sistema ha portato i Comuni in una spirale di aumento dei costi, di incapacità di incidere sul servizio che determina una fetta importante del bilancio comunale e senza soprattutto aver riscontri efficaci sul metodo incentivante al quale dovrebbe mirare la gestione oculata dei rifiuti. Per questo si ritiene di dover condividere una posizione comune, che si invita il Consiglio a fare come propria, e speriamo che sia l'incipit per una nuova discussione e un ripensamento, anche su base Regionale, rispetto a questa gestione dei rifiuti e calcolo delle tariffe che non può avere una posizione unica che vada a ricadere sui cittadini e soprattutto che prevede un continuo e costante aumento dei costi e questa posizione verrà fatta valere in tutte le sedi opportune

Il Sindaco evidenzia infine che il Consiglio deve approvare tariffe fatte da altri senza poter apporre emendamenti al piano. E' solo una presa d'atto.

Il Segretario comunale precisa che si prende oggi atto che l'Assemblea dei Sindaci di AURI ha validato il PEF, e a questo punto devono essere approvate le tariffe conseguenziali. Evidenzia altresì che dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei Consigli elettorali il Consiglio non può più riunirsi se non per adottare atti urgenti ed improrogabili, ai sensi dell'art. 38 comma 5 del TUEL. Sono considerati urgenti ed improrogabili gli atti ritenuti essenziali e indifferibili imposti dalla continuità dell'azione dell'attività amministrativa, cioè se c'è un termine perentorio e decadenziale o per i quali emerge una scadenza oltre la quale gli atti diventano inutili o scarsamente utili. Evidenzia che per l'approvazione delle tariffe TARIC era prevista la scadenza del termine al 30 aprile, termine che in questi giorni la normativa sta prorogando; ma prima della convocazione dei comizi non si aveva il materiale che oggi si porta in Consiglio, per cui l'amministrazione ritiene che questo atto sia necessario e urgente perché la nuova scadenza, che è il 30 giugno, coincide con termine ultimo dell'insediamento del prossimo Consiglio Comunale a seguito delle elezioni amministrative, seduta dedicata ad adempimenti formali, nella quale mal si colloca un atto sostanziale come il presente e che si svolge in continuità con l'attività dell'amministrazione prima delle elezioni.

Non ci sono interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga",

- il medesimo art.1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede altresì, da parte di ARERA, l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento, nonché la verifica della corretta redazione dei piani di ambito, con facoltà di esprimere osservazioni e rilievi;

- la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile";

- in virtù della suddetta Legge regionale, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.);

- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", in particolare prevedendo all'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la sopra richiamata deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n.443, costituisce la prima parte dell'intervento previsto dall'Autorità di regolazione in materia di "metodo tariffario", riguardando esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza (dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari) che restano interamente regolate dal comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quindi demandate alla potestà regolamentare generale del Comune, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.298, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 in ordine ai criteri per la composizione della tariffa di riferimento, in linea con le precedenti annualità;

Dato altresì atto che:

- In data 16.4.2024 l'Assemblea dei Sindaci approvava con deliberazione n. 4 pari data la validazione dei PEF TARIC per il secondo periodo regolatorio 2024-2025 (Allegato 1) dando atto che gli stessi risultano corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione ed in coerenza con la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, e che sono costituiti dalla seguente documentazione:

A) piano economico finanziario del secondo periodo regolatorio predisposto secondo quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2 (Allegato 1 a);

B) relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2023 (Allegato 1 b);

- Con PEC prot. 3217 del 19.04.2024 AURI (Allegato 1) trasmetteva la suddetta deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 dell' 16.4.2024 avente ad oggetto la "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 biennio 2024-2024 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative MEF del 29.12.2020 per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

VISTO l'Allegato alla relazione - PEF 2024 MTR ARERA – Verifica della coerenza, della completezza, congruità e dei criteri di efficienza degli elementi di costo, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento parimenti allegata;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato al Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da ASM Terni Spa e il CNS- Consorzio nazionale servizi Società cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014), in forza di contratto sottoscritto dal Comune di Baschi rep. 26/6/2014 rep. 15366, avente scadenza il 26.6.2029;

Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 300 in data 5.5.2009 ai sensi della legge regionale n.11/2009 e ss.mm. e ii;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: - il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 683, in base al quale "...il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARIC in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed

immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

DATO ATTO dei seguenti dati di riferimento contenuti nel Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione: - Totale "Costi Efficienti " MTR 2023 prima dell'applicazione del tetto: €. PEF 2024, come approvato con delibera AURI Sub Ambito 4 n° 4 del 11/04/2023, pari a Euro 592.295,00 (+6,95 rispetto al PEF 2023);

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, il contributo da parte del MIUR per il 2024, non ancora incassato dal Comune, verrà destinato al gestore a detrazione dell'importo complessivo dell'entrata tariffaria riportata nel PEF;
- in fase di determinazione delle tariffe per l'anno 2024 il gestore potrà utilizzare, quale riferimento per il calcolo tariffario, l'importo del contributo MIUR del 2023, fatti salvi i relativi riallineamenti a congruaggio all'esito dell'accertamento del contributo MIUR 2024;
- coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, il contributo MIUR incassato dal Comune per il 2023 è stato pari ad euro 1.665,08;

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, ai sensi del quale "... il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

RILEVATO che: - a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

- a) uso DOM = 82%;
- b) uso NON DOM = 18% (all. 1)

TENUTO CONTO che le dotazioni dei contenitori distribuite all'utenza e il numero degli svuotamenti minimi incidono sulla ripartizione dei costi variabili, ne deriva la seguente ripartizione complessiva:

- per le utenze NON DOMESTICHE, n° 32 annui utilizzando la dotazione dei contenitori a disposizione
- per le utenze DOMESTICHE (invariati rispetto al 2022) variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare come da tabella seguente e considerando un contenitore da 40 lt;



n° svuotamenti annui	Litri minimi utenza annui	
Ut DOM 1 comp.	22	880
Ut DOM 2 comp.	24	960
Ut DOM 3 comp.	26	1.040
Ut DOM 4 comp.	28	1.120
Ut DOM 5 comp.	30	1.200
Ut DOM 6 comp.	34	1.360

DATO ATTO dei seguenti criteri generali proposti dal gestore per il calcolo delle tariffe corrispettive, come da comunicazione prot Asm del 29.05.2024 acquisito al protocollo dell'ente al n. 4465/2024 (Allegato 2a e 2b):

- Stima rifiuti indifferenziati anno 2024 = Kg 266.866 pari a litri 2.843.448 (applicando il coefficiente di conversione kg/lt). Prezzo euro/lt da fatturare con la QVa = 0,016581 (allegato n. 2 a e 2b);
- Conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato pari a (allegato n. 2a e 2b);
- Per le utenze NON DOM servite da contenitori di rifiuto indifferenziato condominiale, si considera un contenitore fittizio pari a 40 lt.
- Per le utenze DOM con unico occupante si applica una riduzione pari al 30% (invece che del 5% prevista dal Regolamento TARIC).
- Per le utenze NON DOM, la % di riduzione per avvio a riciclo prevista dal Regolamento TARIC (art. 22 comma 9) non potrà raggiungere il 100% della QVb ma sarà parametrata alla produzione media di RD nel Comune nell'anno precedente;

Con il presente Piano tariffario la spesa media annua (QF + QVb) rispetto all'anno 2023:

- per le utenze DOM varia del 6,20% (nucleo 1 componente, 80 mq al 6,72% (3 componenti, 100 mq);
- per le utenze NON DOM, la QF (€uro/mq) varia del 13,86% mentre la QVb (€uro/litro) varia del +4,2%.

La ripartizione tariffaria segue i criteri stabiliti dal regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2020 e smi;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

VISTO il combinato disposto delle norme contenute nella Delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, del comma 2 Art. 6 della Legge Regionale Umbria n 11/2013 e dell'ART. 7 dello Statuto dell'A.U.R.I. il soggetto deputato ad approvare il PEF è l'AURI Umbria quale Ente Territoriale Competente.

CONSIDERATO che, con il passaggio a Tariffa Corrispettiva, le Tariffe hanno natura patrimoniale, non transitano più nel Bilancio dell'Ente e sono gestite direttamente dal soggetto Gestore, al quale compete di formulare le proposte di tariffazione in base al PEF approvato dall'Assemblea AURI sopra citata.

PRESO ATTO che non è necessario il parere dell'Organo di revisione relativamente al PEF già approvato e alle relative Tariffe Corrispettive in quanto non hanno effetti sul Bilancio di Previsione dell'Ente (Cfr. TAR Puglia n 202 del 29/07/2014);

DATO ATTO che in considerazione degli aumenti tariffari riguardanti le utenze non domestiche il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Taric, può deliberare agevolazioni di carattere sociale o economico, attraverso apposite autorizzazioni di spesa finanziata da proventi diversi della tariffa;

RITENUTO OPPORTUNO dare indirizzi, per le attribuzioni delle eventuali agevolazioni alle utenze domestiche con disagio economico, alla Giunta che con delibera, se ritenuto opportuno e necessario, individuerà i criteri e requisiti per l'assegnazione del contributo/ristoro TARIC di cui sopra e il Responsabile del Servizio demandato all'erogazione di tali contributi;

CONSIDERATO che questo Comune è interessato dalle elezioni amministrative, che si terranno nei prossimi 8 e 9 giugno 2024;

DATO ATTO che l'art. 38 comma 5 TUEL stabilisce che i consigli comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;

EVIDENZIATO che, per costante dottrina e giurisprudenza:

- sono atti urgenti ed improrogabili gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico (così TAR Emilia Romagna, sentenza n. 314/2014; si veda anche parere Dipartimento Funzione Pubblica 19 Luglio 2018);

PRESO ATTO che è in corso di approvazione la legge di proroga dei termini per deliberare il piano finanziario e Tariffe TARI 2024, già fissato al 30/04/2024;

EVIDENZIATO che:

-durante il periodo precedente alla convocazione dei comizi elettorali non erano a disposizione di questa amministrazione i documenti necessari per poter provvedere a deliberare e le tariffe TARI 2024 la cui proposta è pervenuta dal gestore del servizio solo in data 29.05.2024 prot. 4465/2024;

PRECISATO che l'adozione della sopradetta deliberazione è ritenuta da questa amministrazione improrogabile ed urgente, in quanto il termine ultimo per l'adempimento oggetto del presente atto è fissato per legge al 30 giugno, termine che viene a coincidere esattamente con la data ultima di possibile svolgimento della seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale a seguito delle elezioni amministrative che è di norma destinata ad una serie di adempimenti formali, fra i quali mal si collocherebbe l'adozione di un atto quale il piano le tariffe TARI, anche in considerazione della nuova composizione del consiglio comunale, apparendo inopportuno demandare al nuovo consesso consiliare appena insediatosi l'adozione di un atto che presuppone un'attività amministrativa pregressa e da svolgersi in continuità;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; Visto lo Statuto dell'Ente;

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano

FAVOREVOLI: 8 (unanimità)

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presenta atto:

1. di dare atto che con deliberazione n° 4 del 16/04/2024 l'Assemblea dei Sindaci di AURI ha validato il PEF 2024-2025 (Allegato 1a e 1b) avente ad oggetto la "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 biennio 2024-2024 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, sono costituiti dalla seguente documentazione:

a) piano economico finanziario quadriennale, ricompreso nell'Allegato 1a) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) relazione di accompagnamento, ricompresa nell'Allegato 1b) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto e approvare le tariffe TARIC 2024, elaborate dal gestore e calcolate in base al PEF in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2020 e smi

(Allegato 2a e 2b, quale parte integrante e sostanziale del presente atto);

3. Di dare atto, ai fini della comunicazione ad ARERA, coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, che il contributo MIUR incassato dal Comune per il 2023 è pari ad euro 1.680,61 e verrà utilizzato dal gestore quale riferimento per il calcolo tariffario 2024, fatti salvi i relativi riallineamenti a conguaglio all'esito dell'accertamento del contributo MIUR 2024;

4. Di dare indirizzi alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.25 del Regolamento TARIC, di prevedere i criteri e requisiti per l'assegnazione del contributo/ristoro TARIC alle utenze domestiche con disagio economico.

5. di ritenere il presente atto, da parte di questo consiglio, improrogabile ed urgente l'art. 38 comma 5 TUEL, per le motivazioni riportate in narrativa e qui da intendersi integralmente richiamate, che rendono il presente atto essenziale ed indifferibile, imposto dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa;

6. Di approvare l'immediata esecutività del presente atto, con separata e successiva votazione palese resa per alzata di mano con il seguente esito:

FAVOREVOLI 8 (unanimità).

Dopodichè la seduta viene sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO DR. DAMIANO BERNARDINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FABIANNA RUCO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000;

| | è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Baschi, 31-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FABIANNA RUCO

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Baschi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FABIANNA RUCO



COMUNE DI BASCHI
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 31-05-2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 3 LETT. G) L.R. 11/2013 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIC 2022-2025, BIENNIO 2024-2025, AI SENSI DEL METODO MTR-2 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARIC 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **19:00**, presso questa Sede Municipale, si riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria alla prima convocazione - Seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BERNARDINI DAMIANO	Presente	7	SORCI MORENO	Presente
2	CARLONI FABIO	Presente	8	MONACHETTI GIORGIO	Assente
3	FERRETTI PAOLO	Presente	9	GENTILESCHI STEFANO	Presente
4	BUIA GIULIO	Assente	10	TESSITORE SALVATORE	Presente
5	FEDELI FEDERICA	Presente	11	SALUCCI PIETRO	Assente
6	PIERINI MAURA	Presente			

Ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3

Assume la presidenza il **DOTT. DAMIANO BERNARDINI** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA FABIANNA RUCO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara il prosieguo della seduta.

In prosieguo della seduta

IL SINDACO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE

In ordine al secondo punto all'Ordine del Giorno ritiene opportuno dare lettura di un comunicato condiviso dalla maggior parte dei sindaci della Regione e che racchiude la posizione dell'Amministrazione sulla gestione della tariffazione con il metodo ARERA e sulla presa d'atto dei piani finanziari. Questa desta perplessità perché *in primis* non è in linea con le aspettative condivise da questa Amministrazione, ovvero una raccolta che incentivasse chi effettuasse la raccolta corretta dei rifiuti – differenziando il più possibile il quantitativo dei rifiuti stessi- e invece continua a scaricare la gestione dei costi e la ripartizione dei costi sui cittadini e sui Consigli Comunali che si trovano a dover approvare i piani finanziari

Il Sindaco legge il comunicato:

“Aumenti TARI. I sindaci: “Costretti a fare gli esattori”.

Il nuovo sistema di calcolo, introdotto nel 2017, esautora i sindaci da ogni potere di intervento sui piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Prima della riforma, il costo del servizio veniva fissato preventivamente in base ad una negoziazione tra comune e gestore secondo quanto previsto dal contratto. Gli enti locali, quindi, erano in grado di incidere sulle tariffe e calmierarle, anche modulando e rendendo più efficiente il servizio.

Oggi, invece, il costo del servizio , viene determinato a consuntivo sulla base dei costi sostenuti dal gestore secondo i parametri fissati da ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia ed i rifiuti. Ai sindaci spetta solo il ruolo di riscuotere la tariffa dai cittadini secondo ciò che altri hanno deciso. Non c'è margine di intervento: il comune è obbligato ad approvare i piani finanziari in consiglio comunale per pagare il conto e non creare buchi nel bilancio dei quali, per altro, sarebbe chiamato a rispondere personalmente il sindaco e l'amministrazione comunale. Inoltre la legge impone che il costo del servizio sia coperto esclusivamente con il ricavato della tariffa, quindi - anche volendo - i comuni non potrebbero mettere risorse proprie (che, comunque non hanno) per sterilizzare gli aumenti.

“Siamo molto preoccupati per questo continuo incremento delle tariffe. Riteniamo urgente un ripensamento di questo sistema che tradisce il principio del “chi più inquina più paga”. L'impegno dei cittadini e delle amministrazioni nella differenziazione dei rifiuti, oltre a garantire la salvaguardia dell'ambiente, dovrebbe comportare anche la riduzione delle tariffe. Invece, il metodo tariffario ARERA per il biennio 2024-2025 comporterà un aumento delle tariffe, dovuto in gran parte al rialzo dei costi del biennio precedente, che in alcuni casi sarà addirittura superiore al 10% annuo. Aumento che, è bene precisarlo, riguarderà tutti i comuni dell'Umbria”.

Il Sindaco precisa quindi che i Comuni stanno lanciando un grido di preoccupazione perché questo sistema ha portato i Comuni in una spirale di aumento dei costi , di incapacità di incidere sul servizio che determina una fetta importante del bilancio comunale e senza soprattutto aver riscontri efficaci sul metodo incentivante al quale dovrebbe mirare la gestione oculata dei rifiuti. Per questo si ritiene di dover condividere una posizione comune, che si invita il Consiglio a fare come propria, e speriamo che sia l'incipit per una nuova discussione e un ripensamento, anche su base Regionale, rispetto a questa gestione dei rifiuti e calcolo delle tariffe che non può avere una posizione unica che vada a ricadere sui cittadini e soprattutto che prevede un continuo e costante aumento dei costi e questa posizione verrà fatta valere in tutte le sedi opportune

Il Sindaco evidenzia infine che il Consiglio deve approvare tariffe fatte da altri senza poter apporre emendamenti al piano . E' solo una presa d'atto.

Il Segretario comunale precisa che si prende oggi atto che l'Assemblea dei Sindaci di AURI ha validato il PEF, e a questo punto devono essere approvate le tariffe conseguenziali . Evidenzia altresì che dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei Consigli elettorali il Consiglio non può più riunirsi se non per adottare atti urgenti ed improrogabili, ai sensi dell'art. 38 comma 5 del TUEL. Sono considerati urgenti ed improrogabili gli atti ritenuti essenziali e indifferibili imposti dalla continuità dell'azione dell'attività amministrativa , cioè se c'è un termine perentorio e decadenziale o per i quali emerge una scadenza oltre la quale gli atti diventano inutili o scarsamente utili. Evidenzia che per l'approvazione delle tariffe TARIC era prevista la scadenza del termine al 30 aprile, termine che in questi giorni la normativa sta prorogando; ma prima della convocazione dei comizi non si aveva il materiale che oggi si porta in Consiglio, per cui l'amministrazione ritiene che questo atto sia necessario e urgente perché la nuova scadenza, che è il 30 giugno, coincide con termine ultimo dell'insediamento del prossimo Consiglio Comunale a seguito delle elezioni amministrative, seduta dedicata ad adempimenti formali, nella quale mal si colloca un atto sostanziale come il presente e che si svolge in continuità con l'attività dell'amministrazione prima delle elezioni.

Non ci sono interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga",

- il medesimo art.1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede altresì, da parte di ARERA, l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento, nonché la verifica della corretta redazione dei piani di ambito, con facoltà di esprimere osservazioni e rilievi;

- la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile";

- in virtù della suddetta Legge regionale, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.);

- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", in particolare prevedendo all'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la sopra richiamata deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n.443, costituisce la prima parte dell'intervento previsto dall'Autorità di regolazione in materia di "metodo tariffario", riguardando esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza (dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari) che restano interamente regolate dal comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quindi demandate alla potestà regolamentare generale del Comune, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.298, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 in ordine ai criteri per la composizione della tariffa di riferimento, in linea con le precedenti annualità;

Dato altresì atto che:

- In data 16.4.2024 l'Assemblea dei Sindaci approvava con deliberazione n. 4 pari data la validazione dei PEF TARIC per il secondo periodo regolatorio 2024-2025 (Allegato 1) dando atto che gli stessi risultano corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione ed in coerenza con la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, e che sono costituiti dalla seguente documentazione:

A) piano economico finanziario del secondo periodo regolatorio predisposto secondo quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2 (Allegato 1 a);

B) relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2023 (Allegato 1 b);

- Con PEC prot. 3217 del 19.04.2024 AURI (Allegato 1) trasmetteva la suddetta deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 dell' 16.4.2024 avente ad oggetto la "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 biennio 2024-2024 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative MEF del 29.12.2020 per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

VISTO l'Allegato alla relazione - PEF 2024 MTR ARERA – Verifica della coerenza, della completezza, congruità e dei criteri di efficienza degli elementi di costo, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento parimenti allegata;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato al Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da ASM Terni Spa e il CNS- Consorzio nazionale servizi Società cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014), in forza di contratto sottoscritto dal Comune di Baschi rep. 26/6/2014 rep. 15366, avente scadenza il 26.6.2029;

Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 300 in data 5.5.2009 ai sensi della legge regionale n.11/2009 e ss.mm. e ii;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: - il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 683, in base al quale "...il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARIC in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

DATO ATTO dei seguenti dati di riferimento contenuti nel Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione: - Totale "Costi Efficienti " MTR 2023 prima dell'applicazione del tetto: €. PEF 2024, come approvato con delibera AURI Sub Ambito 4 n° 4 del 11/04/2023, pari a Euro 592.295,00 (+6,95 rispetto al PEF 2023);

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, il contributo da parte del MIUR per il 2024, non ancora incassato dal Comune, verrà destinato al gestore a detrazione dell'importo complessivo dell'entrata tariffaria riportata nel PEF;
- in fase di determinazione delle tariffe per l'anno 2024 il gestore potrà utilizzare, quale riferimento per il calcolo tariffario, l'importo del contributo MIUR del 2023, fatti salvi i relativi riallineamenti a congruaggio all'esito dell'accertamento del contributo MIUR 2024;
- coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, il contributo MIUR incassato dal Comune per il 2023 è stato pari ad euro 1.665,08;

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, ai sensi del quale "... il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

RILEVATO che: - a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

a) uso DOM = 82%;

b) uso NON DOM = 18% (all. 1)

TENUTO CONTO che le dotazioni dei contenitori distribuite all'utenza e il numero degli svuotamenti minimi incidono sulla ripartizione dei costi variabili, ne deriva la seguente ripartizione complessiva:

- per le utenze NON DOMESTICHE, n° 32 annui utilizzando la dotazione dei contenitori a disposizione

- per le utenze DOMESTICHE (invariati rispetto al 2022) variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare come da tabella seguente e considerando un contenitore da 40 lt;

n° svuotamenti annui	Litri minimi utenza annui
----------------------	---------------------------

Ut DOM 1 comp.	22	880
Ut DOM 2 comp.	24	960
Ut DOM 3 comp.	26	1.040
Ut DOM 4 comp.	28	1.120
Ut DOM 5 comp.	30	1.200
Ut DOM 6 comp.	34	1.360

DATO ATTO dei seguenti criteri generali proposti dal gestore per il calcolo delle tariffe corrispettive, come da comunicazione prot Asm del 29.05.2024 acquisito al protocollo dell'ente al n. 4465/2024 (Allegato 2a e 2b):

- Stima rifiuti indifferenziati anno 2024 = Kg 266.866 pari a litri 2.843.448 (applicando il coefficiente di conversione kg/lt). Prezzo euro/lt da fatturare con la QVa = 0,016581 (allegato n. 2 a e 2b);
- Conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato pari a (allegato n. 2a e 2b);
- Per le utenze NON DOM servite da contenitori di rifiuto indifferenziato condominiale, si considera un contenitore fittizio pari a 40 lt.
- Per le utenze DOM con unico occupante si applica una riduzione pari al 30% (invece che del 5% prevista dal Regolamento TARIC).
- Per le utenze NON DOM, la % di riduzione per avvio a riciclo prevista dal Regolamento TARIC (art. 22 comma 9) non potrà raggiungere il 100% della QVb ma sarà parametrata alla produzione media di RD nel Comune nell'anno precedente;

Con il presente Piano tariffario la spesa media annua (QF + QVb) rispetto all'anno 2023:

- per le utenze DOM varia del 6,20% (nucleo 1 componente, 80 mq al 6,72% (3 componenti, 100 mq);
- per le utenze NON DOM, la QF (€uro/mq) varia del 13,86% mentre la QVb (€uro/litro) varia del +4,2%.

La ripartizione tariffaria segue i criteri stabiliti dal regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2020 e smi;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

VISTO il combinato disposto delle norme contenute nella Delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, del comma 2 Art. 6 della Legge Regionale Umbria n 11/2013 e dell'ART. 7 dello Statuto dell'A.U.R.I. il soggetto deputato ad approvare il PEF è l'AURI Umbria quale Ente Territoriale Competente.

CONSIDERATO che, con il passaggio a Tariffa Corrispettiva, le Tariffe hanno natura patrimoniale, non transitano più nel Bilancio dell'Ente e sono gestite direttamente dal soggetto Gestore, al quale compete di formulare le proposte di tariffazione in base al PEF approvato dall'Assemblea AURI sopra citata.

PRESO ATTO che non è necessario il parere dell'Organo di revisione relativamente al PEF già approvato e alle relative Tariffe Corrispettive in quanto non hanno effetti sul Bilancio di Previsione dell'Ente (Cfr. TAR Puglia n 202 del 29/07/2014);

DATO ATTO che in considerazione degli aumenti tariffari riguardanti le utenze non domestiche il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Taric, può deliberare agevolazioni di carattere sociale o

economico, attraverso apposite autorizzazioni di spesa finanziata da proventi diversi della tariffa;

RITENUTO OPPORTUNO dare indirizzi, per le attribuzioni delle eventuali agevolazioni alle utenze domestiche con disagio economico, alla Giunta che con delibera, se ritenuto opportuno e necessario, individuerà i criteri e requisiti per l'assegnazione del contributo/ristoro TARIC di cui sopra e il Responsabile del Servizio demandato all'erogazione di tali contributi;

CONSIDERATO che questo Comune è interessato dalle elezioni amministrative, che si terranno nei prossimi 8 e 9 giugno 2024;

DATO ATTO che l'art. 38 comma 5 TUEL stabilisce che i consigli comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;

EVIDENZIATO che, per costante dottrina e giurisprudenza:

- sono atti urgenti ed improrogabili gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico (così TAR Emilia Romagna, sentenza n. 314/2014; si veda anche parere Dipartimento Funzione Pubblica 19 Luglio 2018);

PRESO ATTO che è in corso di approvazione la legge di proroga dei termini per deliberare il piano finanziario e Tariffe TARI 2024, già fissato al 30/04/2024;

EVIDENZIATO che:

-durante il periodo precedente alla convocazione dei comizi elettorali non erano a disposizione di questa amministrazione i documenti necessari per poter provvedere a deliberare e le tariffe TARI 2024 la cui proposta è pervenuta dal gestore del servizio solo in data 29.05.2024 prot. 4465/2024;

PRECISATO che l'adozione della sopradetta deliberazione è ritenuta da questa amministrazione improrogabile ed urgente, in quanto il termine ultimo per l'adempimento oggetto del presente atto è fissato per legge al 30 giugno, termine che viene a coincidere esattamente con la data ultima di possibile svolgimento della seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale a seguito delle elezioni amministrative che è di norma destinata ad una serie di adempimenti formali, fra i quali mal si collocherebbe l'adozione di un atto quale il piano le tariffe TARI, anche in considerazione della nuova composizione del consiglio comunale, apparendo inopportuno demandare al nuovo consesso consiliare appena insediatosi l'adozione di un atto che presuppone un'attività amministrativa pregressa e da svolgersi in continuità;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; Visto lo Statuto dell'Ente;

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano

FAVOREVOLI: 8 (unanimità)

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presente atto:

1. di dare atto che con deliberazione n° 4 del 16/04/2024 l'Assemblea dei Sindaci di AURI ha validato il PEF 2024-2025 (Allegato 1a e 1b) avente ad oggetto la "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 biennio 2024-2024 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, sono costituiti dalla seguente documentazione:

a) piano economico finanziario quadriennale, ricompreso nell'Allegato 1a) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) relazione di accompagnamento, ricompresa nell'Allegato 1b) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto e approvare le tariffe TARIC 2024, elaborate dal gestore e calcolate in base al PEF in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2020 e smi

(Allegato 2a e 2b, quale parte integrante e sostanziale del presente atto);

3. Di dare atto, ai fini della comunicazione ad ARERA, coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, che il contributo MIUR incassato dal Comune per il 2023 è pari ad euro 1.680,61 e verrà utilizzato dal gestore quale riferimento per il calcolo tariffario 2024, fatti salvi i relativi riallineamenti a conguaglio all'esito dell'accertamento del contributo MIUR 2024;

4. Di dare indirizzi alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.25 del Regolamento TARIC, di prevedere i criteri e requisiti per l'assegnazione del contributo/ristoro TARIC alle utenze domestiche con disagio economico.

5. di ritenere il presente atto, da parte di questo consiglio, improrogabile ed urgente l'art. 38 comma 5 TUEL, per le motivazioni riportate in narrativa e qui da intendersi integralmente richiamate, che rendono il presente atto essenziale ed indifferibile, imposto dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa;

6. Di approvare l'immediata esecutività del presente atto, con separata e successiva votazione resa per alzata di mano con il seguente esito:

FAVOREVOLI 8 (unanimità).

Dopodichè la seduta viene sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DR. DAMIANO BERNARDINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FABIANNA RUCO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000;

| | è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Baschi, 31-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FABIANNA RUCO

COMUNE DI BASCHI

Provincia di Terni

DELIBERA N. 15 del 31-05-2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 3 LETT. G) L.R. 11/2013 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIC 2022-2025, BIENNIO 2024-2025, AI SENSI DEL METODO MTR-2 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARIC 2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line del sito web ufficiale del Comune dal 04-06-2024 al 19-06-2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124 del D.Lgs del 18-08-2000 n.267.

Baschi, 04-06-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RUCO FABIANNA



PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio

Aggiornamento biennale (2024 - 2025)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Baschi

Prospetto riepilogativo del PEF

		Anno 2024	Anno 2025
A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2024 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	704.615 €	709.783 €
	Valore PEF Finale (a-1) - Approvato da AURI	553.800 €	592.295 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG + (C116) + (CRI)$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento massimo % del valore)	6,95%	6,95%
	Variazione percentuale effettiva del valore del PEF sul PEF a-1 ($\sum Ta / \sum Ta-1$)	27,23%	19,84%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita	592.295 €	633.467 €
A-B	Delta costi o "costi cappati" ($\sum Ta - \sum Tmax$)	112.320 €	76.316 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	592.295 €	633.466 €
	Costi Variabili PEF - Tv	411.957 €	453.011 €
	Costi Fissi PEF - Tf	180.338 €	180.455 €
	Valore PEF Finale (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	592.295 €	633.466 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	526.569 €	562.245 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	65.726 €	71.221 €

Macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore",	46,0%
Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (valore di partenza) - H	19,8%

	2024			2025		
	Baschi			Baschi		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	49.344	-	49.344	47.303	-	47.303
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	46.352	796	47.148	44.435	742	45.196
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	43.450	-	43.450	41.653	-	41.653
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	276.764	-	276.764	265.317	-	265.317
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{118,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	27.334	-	27.334	27.334	-	27.334
Fattore di Sharing b	0,40	-	0,40	0,40	-	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	10.934	-	10.934	10.934	-	10.934
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{cc}	7.997	-	7.997	7.997	-	7.997
Fattore di Sharing ω	0,20	-	0,20	0,20	-	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,48	-	0,48	0,48	-	0,48
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{cc}	3.839	-	3.839	3.839	-	3.839
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot,TV}	58.718	-	58.718	42.843	-	42.843
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	48.695	-	48.695
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	459.856	796	460.652	475.474	742	476.236
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	0	114.365	114.365	0	109.440	109.440
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	31.896	-	31.896	30.577	-	30.577
Costi generali di gestione CGG	72.730	1.840	74.570	69.722	1.761	71.483
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	0	-	0	0	-	0
Costi comuni CC	104.626	1.840	106.467	100.299	1.761	102.060
Ammortamenti Amm	1.833	10.740	12.573	2.114	10.740	12.854
Accantonamenti Acc	2.316	-	2.316	2.220	-	2.220
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	2.316	-	2.316	2.220	-	2.220
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	7.060	-	7.060	7.210	-	7.210
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	11.208	10.740	21.948	11.544	10.740	22.284
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{118,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{tot,TF}	427	-	427	1.847	-	1.847
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.611	1.611	-	1.611	1.611
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	115.408	128.556	243.963	109.996	123.552	233.547
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	594.955	138.573	733.528	607.095	132.341	739.456
ΣTfa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	575.264	129.351	704.615	585.470	124.313	709.783
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
q _{sd} ton			1.063,00			1.063,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			47,98			52,10
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			39,54			39,54
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,16			-0,16
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,29			-0,29
Totale γ			-0,44			-0,44
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,56			0,56
Verifica del limite di crescita						
g ₁₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,14%			0,14%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI ₀			4,39%			4,39%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,95%			6,95%
(1+ρ)			1,0695			1,0695
ΣT ₀			704.615			709.783
ΣTV _{0,1}			394.010			411.957
ΣTF _{0,1}			159.790			180.338
ΣT _{0,1}			553.800			592.295
ΣT ₀ / ΣT _{0,1}			1,2723			1,1984
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			592.295			633.467
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})			112.320			76.316
Iva dopo distribuzione della (ΣT ₀ -ΣT _{max})	411.161	796	411.957	452.249	742	453.011
Ifa dopo distribuzione della (ΣT ₀ -ΣT _{max})	115.408	64.931	180.338	109.996	70.440	180.455
Ta=IVa+Ifa dopo distribuzione della (ΣT₀-ΣT_{max})	526.569	65.726	592.295	562.245	71.181	633.466
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.216			1.216
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.216			1.216
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			410.741			451.795
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			179.123			179.239
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			589.864			631.035
Attività esterne Ciclo integrato RU						
Macro indicatore R1						
R1			0,46			0,46
Calcolo H di partenza						
AR ⁰⁰⁹ _{cc} si			25,352			25,352
CRD ⁰⁰⁹ _{cc} si			127,949			127,949
H di partenza			19,8%			19,8%
Classe di partenza H			H			H
Obiettivi			23,8%			27,3%
Classe obiettivo			G			G



**Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 per la gestione del
SUB AMBITO 4**

Relazione di accompagnamento ex art. 27.4 MTR-2

Sommario


1	Premessa (ETC)	3
1.1	Comuni ricompresi nella gestione del Sub Ambito 4– RTI ASM Terni Spa-C.N.S. Consorzio Naz.le Servizi.....	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	5
1.5	Altri elementi da segnalare.....	5
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	5
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	6
4	Attività di validazione (E)	6
4.1	Riferimenti normativi e metodologia.....	6
4.2	Verifica della completezza della documentazione.....	8
4.3	Verifica della coerenza, della completezza, congruità e dei criteri di efficienza degli elementi di costo.....	8
4.3.1	<i>Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie</i>	8
4.3.2	<i>Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario</i>	9
4.4	Verifica del rispetto della metodologia.....	9
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	10
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	10
5.1.1	<i>Coefficiente di recupero di produttività</i>	11
5.1.2	<i>Determinazione dei coefficienti gamma</i>	12
5.1.3	<i>Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)</i>	14
5.1.4	<i>Coefficiente C116</i>	16
5.1.5	<i>Coefficiente CRI</i>	16
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	17
5.2.1	<i>Componente previsionale CO₁₁₆</i>	17
5.2.2	<i>Componente previsionale CQ</i>	17
5.2.3	<i>Componente previsionale COI</i>	17
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	18
5.4	Valorizzazione dei fattori di sharing.....	19
5.4.1	<i>Determinazione del fattore b</i>	19
5.5	Conguagli.....	21
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	22
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	23
5.7.1	<i>Conguaglio I23</i>	23
5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	24
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	24
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	25
5.11	Ulteriori detrazioni.....	25

5.12	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	27
Allegati	28

1 Premessa (ETC)

La presente relazione si compone di cinque capitoli. I capitoli 1, 4 e 5 sono stati redatti da Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) – di seguito Autorità o AURI, che è l'Ente territorialmente competente, il Cap. 4 è stato redatto sulla base delle procedure condotte con il supporto di Paragon Business Advisors Srl, soggetto terzo delegato dall'ETC allo svolgimento dell'attività di validazione, e infine, i capitoli 2 e 3 da dal RTI ASM Terni S.p.a. (d'ora in poi ASM) e COSP Tecnoservice (d'ora in poi COSP), gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'ambito **Sub Ambito 4**.

La Regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile". In virtù della suddetta Legge regionale sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I. L'AURI è pienamente operativa dal 01/04/2017, data di insediamento di tutti gli organi dell'autorità. Le attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani sull'ambito regionale unico (costituito da 92 Comuni) si svolgono a livello territoriale in quattro sub ambiti coincidenti con i precedenti ATI.



Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

L'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) (d'ora in poi AURI) è responsabile dell'elaborazione finale della presente Relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri documenti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

La Relazione è stata redatta secondo lo schema di relazione di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/2023 – DTAC (Allegato 2).

1.1 Comuni ricompresi nella gestione del Sub Ambito 4 – RTI ASM Terni Spa-C.N.S. Consorzio Naz.le Servizi

Il Sub Ambito n. 4 di AURI è costituito da 32 Comuni: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna, Polino, Porano San Gemini, Stroncone, Terni.

A seguito di gara pubblica con Determinazione dirigenziale n° 18 del 06/02/2014 nel rispetto delle norme pro-tempo vigenti, AURI (ex ATI 4) ("EGATO" o "Concedente" o "ETC") ha selezionato l'RTI ASM Terni Spa-C.N.S. Consorzio Naz.le Servizi ("RTI" o "Concessionario" o "Gestore") quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni del Sub Ambito 4 ("Concessione").

AURI, in qualità di Ente Territorialmente competente (ETC) ha effettuato, per ciascun ambito tariffario comunale, le attività di validazione e le valutazioni di competenza anche con riferimento alla scelta degli opportuni parametri e coefficienti che regolano la determinazione del PEF. Tale attività è descritta complessivamente nella presente relazione. La presente relazione è unica per tutto il sub ambito 4, mentre per ogni Comune è stato elaborato il PEF dell'ambito tariffario comunale comprensivo di una scheda di sintesi e del prospetto riepilogativo del piano finanziario.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il concessionario (l'RTI ASM Terni Spa-C.N.S. Consorzio Naz.le Servizi) opera per mezzo di due gestori operativi: ASM Terni Spa (capofila) e Cosp Tecno Service Soc. Coop (C.N.S.), per mezzo di una Concessione regolata dal Contratto di servizio vigente fra le Amministrazioni Locali, l'ex ATI 4 (ora AURI) e Concessionario, con scadenza al 31/12/2029.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Tutti i Comuni del sub ambito n. 4 di AURI, per espressa previsione del piano d'ambito e del contratto di servizio, conferiscono i rifiuti presso i seguenti impianti:

- **Tipologia Impianto intermedio:** Impianto di selezione e biostabilizzazione del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) "Le Crete" nel Comune di Orvieto (Propr. Orvieto Ambiente-ACEA); Impianto di selezione del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) in loc. Maratta nel Comune di Terni (Propr. ASM Terni Spa);
- **Tipologia Impianto di chiusura del ciclo:** Impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FOU e verde) in loc. "Le Crete" nel Comune di Orvieto (Propr. Orvieto Ambiente-ACEA). Impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FOU e verde) in loc. "Nera Montoro" nel Comune di Narni (Propr. GreenASM). Impianto di smaltimento, discarica "Le Crete" nel Comune di Orvieto (Propr. Orvieto Ambiente-ACEA).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'art. 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative", AURI ha acquisito da ciascun gestore per ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- a) il PEF relativo al servizio da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determina dell'Autorità n. 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
- b) i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto secondo l'Allegato 2 della determina 2/DTAC/2023.
- c) una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- d) la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Gli allegati includono la documentazione di dettaglio e sottostante alle attestazioni prodotte dal Gestore (singoli gestori operativi del RTI) e dai Comuni.

1.5 Altri elementi da segnalare

Con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del 26/11/21, AURI ha definito la componente CCD relativa ai crediti inesigibili in capo ad ASM Terni Spa derivanti da pregressa gestione della Tariffa di igiene ambientale ai sensi dell'art. 1 comma 654 bis della L. 147/2013, i cui effetti sono parzialmente ricompresi nella predisposizione tariffaria 2024-2025.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Per ogni dettaglio si rimanda alle Relazioni redatte dai gestori operativi:

- ASM Terni Spa gestore per i comuni di Terni, Narni, Otricoli, Calvi, Montefranco, Arrone, Ferentillo e Polino.
- COSP Tecno Service, gestore per i comuni di Acquasparta, Alleroni, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardia, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, Stroncone.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Per ogni dettaglio si rimanda alle Relazioni redatte dai gestori operativi, qui integralmente richiamate.

4 Attività di validazione (E)

4.1 Riferimenti normativi e metodologia

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: “[...] *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]*”. Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che *“Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”*

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che *“L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.”*

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è deve definirsi quale schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, quanto segue:

1. *validazione della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF e smi (“[...] una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. [...])”* e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 01/2023-DTAC (il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4). Sul punto si è proceduto a verificare nello specifico dapprima che i dati e le informazioni fornite sulla base di specifici schemi forniti dal Gestore per agevolare l'operatività nella definizione delle predisposizioni tariffarie, contenessero tutti i dati e le informazioni richieste dalla regolazione e previste dalla Determina, e in seguito la coerenza formale di quanto in ultimo trasmesso rispetto alle Appendici di cui alla Det. 01/2023. Inoltre, si è proceduto a verificare

che i criteri applicati e le eventuali specificità nella valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale, siano state opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2;

2. *validazione della coerenza, della completezza e congruità degli elementi di costo e del rispetto dei criteri di efficienza*, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti dall'EGATO e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell'elisione delle voci come definite dal comma 7.3. Questa attività ha comportato la "quadratura" (intesa come riscontro algebrico delle voci di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con gli appositi file di raccolta dati messi a disposizione dal Gestore per agevolare le attività di validazione delle informazioni rese disponibili e la formazione delle predisposizioni tariffarie a valle predisposte secondo il Tool MTR-2, trasmesso dal gestore, e le riconciliazioni delle ulteriori informazioni con gli ulteriori documenti di cui alle fonti contabili e ai dati di fonte esterna (cfr. dati di pianificazione d'ambito e/o programmazione di servizio). Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro ha comportato l'analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi del carattere di ricorrenza;
3. *validazione del rispetto della metodologia* prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura di specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d'uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.

Operativamente le verifiche, nell'ambito di un ampio procedimento partecipato condotto anche per mezzo di appositi scambi documentali (redazione di un memorandum di analisi e controdeduzioni da parte dei gestori), sono state svolte fasi:

- Fase 1: raccolta della documentazione come richiesta da apposita check list documentale trasmessa a cura di AURI;
- Fase 2: analisi critica della documentazione ricevuta, confronto con i soggetti interessati e richiesta di materiale integrativo;
- Fase 3: condivisione di un *Memorandum Draft*. Quanto redatto documenta i risultati e le osservazioni preliminari in merito alle specifiche procedure di verifica pianificate e descritte. Tale documento contiene i commenti in merito ad eventuali fattori chiave emersi nel corso del lavoro che Paragon ha ritenuto significativi e pertanto meritevoli di essere portati alla attenzione di AURI. Il Memorandum è stato posto quale elemento di base per la raccolta di eventuali osservazioni avanzate da AURI e il Gestore;
- Fase 4: ricezione delle controdeduzioni al Memorandum Draft ed analisi critica di quanto ulteriore sottoposto;
- Fase 5: analisi indipendente e autonoma e rilascio del Memorandum da parte di Paragon in versione definitiva, contenente le eventuali osservazioni, le proposte di rettifica e le incoerenze rilevate. Si ricorda che in questa fase Paragon non ha avuto contatti con gli interessati e/o ricevuto influenze in merito ad aspettative.

4.2 Verifica della completezza della documentazione

Con riferimento alla documentazione trasmessa dal Gestore in riferimento agli obblighi previsti come da art. 27 del MTR-2 ed allegati della Determina 01/2023 – DTAC, si specifica che quanto assunto fornisce una preliminare descrizione degli investimenti realizzati e in corso con dettaglio tale da rendere meritevole ulteriori approfondimento volti a consentire una verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione di AURI.

4.3 Verifica della coerenza, della completezza, congruità e dei criteri di efficienza degli elementi di costo

4.3.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi sono strutturati in modo da consentire la quadratura con le fonti contabili. I dati del bilancio di verifica 2022 riflettono il livello di dettaglio del sistema contabile di contabilità generale.

Ai sensi dell'art. 7.2 del MTR-2, CNS-COSP Tecnoservice e ASM Terni hanno utilizzato, per la determinazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario per gli anni 2024 e 2025, in mancanza dei dati di bilancio come risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'esercizio 2023, i dati del consuntivo 2022. Si segnala che le società, come riportato nel paragrafo "Dati per la Determinazione delle Entrate di Riferimento" nel capitolo 3 di ogni Relazione, hanno evidenziato che "per la predisposizione del PEF 2025, non avendo ancora disponibilità di dati di consuntivo/preconsuntivo 2023 completo di relativa attestazione di conformità da parte dell'organo di revisione (così come espressamente richiesto da AURI con PEC del 15.12.2023) sono state utilizzate le fonti contabili 2022 come previsto dal MTR-2 ARERA. Inoltre, si ricorda che il tool di calcolo ARERA procede in automatico, per il calcolo del PEF 24-25, all'adeguamento rispettivamente:

- dei costi 2022 applicando rivalutazione dei costi pari al 13,7% (I23=4,5% e I24=8,8%);
- dei costi 2023 applicando rivalutazione dei costi pari al 8,8% (I24=8,8% e I25=0%);

Al fine di evitare la paradossale casistica di riduzione del corrispettivo 2025 dovuto al mancato utilizzo di costi 2023 (rispetto ai quali si sono comunque registrate dinamiche inflattive significative), si è ritenuto opportuno adeguare i costi 2022 (applicando un coeff. inflattivo del 4,5%, pari a I23) preventivamente al caricamento del foglio IN_BIL_GEST23."

Sul punto si ricorda che ai sensi dell'art. 7, c.2bis del MTR-2 "I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $aa = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

[...]

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile"

Ai sensi della richiamata regolazione, pertanto, per l'anno 2023 i Gestori devono fare riferimento ai costi derivanti dalle fonti contabili 2022, mentre per l'anno 2025 i dati preconsuntivi dell'anno 2023 o in assenza quelli del bilancio anno 2022. Diversamente da quanto disposto dalla regolazione, i gestori hanno adoperato una ricostruzione in palese contrasto con la regolazione vigente, utilizzando per l'anno 2025 i dati derivanti dalla fonte contabile 2022 rivalutati di un tasso pari al 4,5%.

Nella procedura di predisposizione tariffaria tale rivalutazione è stata detratta ai sensi dell'art. 4.6, allineando la fonte contabile per l'anno 2025 a quanto disponibile (dati contabili 2022) e in linea con la regolazione vigente.

Per la riconciliazione (quadratura) dei costi ammessi con le fonti contabili si rimanda al paragrafo 3 redatto dai Gestori ove si riporta un quadro sinottico.

Nella presente si dà atto che per i PEF degli ambiti tariffari relativi alla gestione del gestore operativo Cosp TS, essendo emerso a seguito di ulteriori accertamenti un errore di rendicontazione degli importi relativi al conto economico rendicontati nella voce "A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni" dei singoli tool predisposti ai sensi della Determina 01/2023 – DTAC, tale da comportare una sovrastima della componente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale investito, si è proceduto ad una rettifica delle componenti rendicontate attraverso la modifica diretta di quanto appostato dal gestore operativo.

4.3.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

L'analisi delle voci di costo indicate nei prospetti di contabilità forniti dalle società ha consentito di verificare la correttezza dei valori inclusi tra i costi riconosciuti, salvo osservazioni e precisazioni richiamate nel memorandum redatto dalla società Paragon.

Per i costi riferiti all'esercizio contabile 2022 (anno contabile) è stato condotto un approfondito *audit* delle poste contabili ritenute significative ed una valutazione di congruità delle voci di costo anche mediante un ampio procedimento partecipato di analisi condotto con le Società nell'ambito del quale sono state rappresentate eventuali riserve circa l'ammissibilità al riconoscimento tariffario di specifici costi confluiti nel PEF e ove le Società hanno avuto la possibilità di esporre le proprie motivazioni a sostegno della loro ritenuta ammissibilità, fornendo anche informazioni integrative. Al termine della fase di contraddittorio, pertanto, CNS-COSP Tecnoservice e ASM Terni hanno esercitato la facoltà, convenendo sui motivi di esclusione di alcune poste, di proporre in versione definitiva il proprio PEF previa esecuzione di parte delle rettifiche richieste e condivise (valorizzate nelle poste rettificative). Le restanti rettifiche sono state apportate in sede di predisposizione dei Pef MTR valorizzando opportune detrazioni ai sensi dell'art. 4.6.

Dette rettifiche hanno riguardato:

- Esclusione di costi in esito alla verifica di ragionevolezza ed oggettività dei driver eventualmente utilizzati per l'attribuzione di poste comuni e la segregazione contabile del perimetro regolato oggetto di valutazione;
- Esclusioni di costi ritenuti afferenti alle PR di cui all'art. 1.1. del MTR-2;

Nel complesso le verifiche di validazione hanno condotto a determinare rettifiche del perimetro dei costi efficienti pari a complessivi 298.971 euro, imputati direttamente alla società ASM Terni SpA. A seguito dell'adesione alle osservazioni di validazione avanzate da parte della società Cosp Tecno Service, non è stata apportata nessun'altra rettifica di validazione.

4.4 Verifica del rispetto della metodologia

L'analisi dei prospetti forniti ha consentito di verificare puntualmente l'allocazione, resta salva la possibilità nel proseguo di verificare puntualmente in applicazione di sistemi di unbundling regolatori le scelte dei criteri di attribuzione dei costi indiretti alle componenti PEF e al perimetro regolato. In sintesi, si evidenzia a conclusione delle verifiche compiute (al netto delle rettifiche già operate) nel rispetto dei principi di significatività e materialità, che:

- a) le predisposizioni tariffarie riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta nel territorio di riferimento;

- b) i costi sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla regolazione (MTR-2);
- c) i ricavi diversi e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del ciclo integrato sono stati trattati in coerenza con l'art. 2.2 del MTR-2;
- d) la quota a compensazione del capitale circolante netto è calcolata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14.5

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In via preliminare si riportano i valori del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del biennio 2024-2025 e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (ΣT_{max}) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

Tabella 1 – Entrate tariffarie di riferimento ed entrate tariffarie massime

Dati relativi al biennio 2024-2025

		ΣT Entrate tariffarie di riferimento		Entrate ΣT_{max}		Eccedenza ΣT_{max}	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Acquasparta	901.170	961.445	901.170	961.445	195.551	60.058
2	Allerona	442.434	462.993	442.434	462.993	16.219	-
3	Alviano	325.999	313.384	325.999	313.384	9.347	-
4	Amelia	2.482.774	2.552.555	2.482.774	2.552.555	195.683	-
5	Attigliano	477.089	486.995	477.089	486.995	25.131	-
6	Avigliano Umbro	451.193	480.272	451.193	480.272	142.408	187.232
7	Baschi	592.295	633.466	592.295	633.467	112.320	76.316
8	Castel Giorgio	572.789	605.799	572.788	605.798	49.701	38.902
9	Castel Viscardo	718.162	759.916	718.162	759.916	40.520	7.834
10	Fabro	722.158	673.961	722.158	673.961	5.076	-
12	Ficulle	442.544	440.958	442.544	440.958	13.476	-
13	Giove	491.048	447.640	491.048	447.640	-	-
14	Guarda	422.268	439.877	422.268	439.877	76.020	-
15	Lugnano in Teverina	329.397	340.096	329.397	340.096	23.849	-
16	Montecastrilli	1.006.639	1.046.271	1.006.639	1.046.271	-	-
17	Montecchio	387.115	410.089	387.115	410.089	40.548	12.828
18	Montegabbione	226.073	241.306	226.073	241.306	27.549	13.165
19	Monteleone d'Orvieto	321.620	315.604	321.620	315.604	-	-
20	Orvieto	5.107.169	5.264.758	5.107.168	5.264.758	247.728	-
21	Parrano	168.556	158.629	168.557	158.629	3.349	-
22	Penna in Teverina	222.736	237.054	222.737	237.054	20.969	2.586
23	Porano	428.907	439.796	428.907	439.795	94.222	97.999
24	San Gemini	923.287	883.385	923.287	883.385	-	-
25	Stroncone	1.002.715	912.156	1.002.715	912.156	-	-
26	Arrone	458.960	444.323	458.960	444.323	-	-

27	Calvi dell'Umbria	368.382	347.366	368.382	347.366	-	-
28	Ferentillo	386.995	384.206	386.995	384.206	-	-
29	Montefranco	233.087	254.124	233.087	254.124	-	-
30	Narni	3.592.449	3.804.889	3.592.449	3.804.889	82.876	-
31	Otricoli	435.883	428.038	435.883	435.883	1.831	-
32	Polino	68.252	71.922	68.252	71.922	5.675	2.580
33	Terni	23.701.782	23.678.729	23.701.782	23.678.729	-	-
Totale		48.411.926	48.916.926	48.411.927	48.924.770	1.430.048	499.500

Fonte: AURI.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è stato determinato applicando una metodologia basata sul confronto tra costo unitario effettivo del singolo ambito tariffario CU_{eff} , rispetto al *benchmark*. I coefficienti X_a così determinati sono utilizzati per il calcolo del limite alla crescita delle tariffe.

Il coefficiente di recupero produttività (X_a) è definito entro un intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5% (cfr. art. 4.2 del MTR-2).

Per ciascun ambito tariffario, il valore del costo unitario effettivo è così determinato:

$$CU_{eff\ a-2} = (\Sigma TV_{a-2} + \Sigma TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

dove $CU_{eff\ a-2}$ è il costo unitario effettivo dell'annualità a-2 e q_{a-2} è la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotta nell'anno a-2 rilevata dalla certificazione regionale. L'Art. 5 del MTR-2 prevede che il Benchmark di riferimento sia "pari [...] al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito)". AURI nella determinazione del coefficiente in parola ha preso come riferimento i fabbisogni standard derivanti dall'applicativo di simulazione dei costi standard IFEL, mediante adattamento della Quota di raccolta differenziata di RD e Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti.

Nella successiva tabella si individua l'intervallo di riferimento entro cui ricade X_a individuando il fabbisogno standard del relativo ambito tariffario (Benchmark), e Y_a , dato dalla somma dei coefficienti Y_1 e Y_2 .

		$CU_{eff\ a-2} > \text{Benchmark}$	$CU_{eff\ a-2} \leq \text{Benchmark}$
Qualità ambientale delle prestazioni	Livello insoddisfacente o intermedio ($1+Y_a \leq 0,5$)	$0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	Livello avanzato ($1+Y_a > 0,5$)	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	$X_a = 0,1\%$

Nei tre casi in cui il quadrante riporta un intervallo di valori per X_a , il coefficiente è definito linearmente in base alla distanza di $CU_{eff\ a-2}$ dal Benchmark. I coefficienti Y_1 e Y_2 sono definiti all'interno di intervalli definiti dagli artt. 2 e 3 del MTR-2 e riportati nel prospetto seguente.

Intervalli dei valori dei coefficienti Y_1 e Y_2		
Coefficiente	Soddisfacente	Non soddisfacente
Y_1	$(-0,20 \div 0]$	$(-0,40 \div -0,2]$
Y_2	$(-0,15 \div 0]$	$(-0,30 \div -0,15]$

5.1.2 Determinazione dei coefficienti gamma

Secondo il MTR-2, Y_1 è definito sulla base del grado di *compliance* degli obiettivi di raccolta differenziata rispetto agli obiettivi comunitari ambientali. Considerato che gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalle norme di recepimento della normativa europea rappresentano una modalità indiretta per indicare il percorso per il conseguimento degli obiettivi comunitari ambientali, il livello di raccolta differenziata è considerata una *proxy* del conseguimento di tali obiettivi.

L'individuazione del quadrante di riferimento per ciascun ambito tariffario deve avvenire stabilendo se i risultati del gestore in termini di obiettivi di raccolta differenziata raggiunti sono più o meno soddisfacenti sulla base del confronto con i target per il gestore.

Pertanto, per ciascun ambito tariffario, il coefficiente Y_1 è definito dal confronto dei risultati relativi alla raccolta differenziata (RD) certificati con l'obiettivo dell'anno a . Il livello di RD raggiunto è definito "soddisfacente" solo se $RD \geq RD_0$, dove RD_0 è l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dal Piano Regionale (68% obiettivo intermedio previsto dal PRGIR per l'anno 2024).

Per ciascun ambito tariffario, definito con RD_S il livello di RD "soddisfacente", con RD_{MaxS} e RD_{minS} rispettivamente i livelli massimo e minimo dell'indicatore presenti nell'insieme degli ambiti tariffari "soddisfacenti", e con RD_{NS} il livello di RD "non soddisfacente", con RD_{MaxNS} e RD_{minNS} rispettivamente i livelli massimo e minimo dell'indicatore presenti nell'insieme degli ambiti tariffari "non soddisfacenti", il valore di Y_1 è così definito:

$$Y_{1,S} = Y_{1,MaxS} - 0,2 \cdot \frac{RD_{MaxS} - RD_S}{RD_{MaxS} - RD_{minS}}$$

$$Y_{1,NS} = Y_{1,MaxNS} - 0,2 \cdot \frac{RD_{MaxNS} - RD_{NS}}{RD_{MaxNS} - RD_{minNS}}$$

dove 0,2 è, al contempo, il valore assoluto dell'intervallo di valori di cui all'art. 3.1 del MTR-2 sia per le valutazioni soddisfacenti $[-0,2;0]$ sia per quelle insoddisfacenti $[-0,4; -0,2]$ e $Y_{1,MaxS}$ e $Y_{1,MaxNS}$ sono rispettivamente 0 e -0,2.

Il valore del coefficiente Y_1 così determinato è utilizzato anche per le annualità successive, perché aggiornato solo in coincidenza con l'elaborazione del PEF pluriennale o dell'aggiornamento biennale.

L'MTR-2 stabilisce che il valore di Y_2 sia determinato per ogni ambito tariffario in funzione dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (cfr. art. 3, 5 e 6, deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF), secondo la seguente:

$$R1 = Eff_{RD_SC} \cdot QLT_{RD_SC}$$

dove:

$$Eff_{RD_SC} = \frac{Q_{conf_SC}}{Q_{RD_SC}}$$

e

$$QLT_{RDSC} = \frac{AR_{SC}^{AGG}}{AR_{max_SC}^{AGG}}$$

Il coefficiente γ_2 è definito “soddisfacente” se $R1 \geq 0,85$. Quindi, per ciascun ambito tariffario, definito con $R1_S$ il livello di $R1$ “soddisfacente”, con $R1_{MaxS}$ e $R1_{minS}$ rispettivamente i livelli massimo e minimo dell’indicatore presenti nell’insieme degli ambiti tariffari “soddisfacenti”, e con $R1_{NS}$ il livello di $R1$ “non soddisfacente”, con $R1_{MaxNS}$ e $R1_{minNS}$ rispettivamente i livelli massimo e minimo dell’indicatore presenti nell’insieme degli ambiti tariffari “non soddisfacenti”, il valore di γ_2 è così definito:

$$\gamma_{2,S} = \gamma_{2,MaxS} - 0,15 \cdot \frac{R1_{MaxS} - R1_S}{R1_{MaxS} - R1_{minS}}$$

$$\gamma_{2,NS} = \gamma_{2,MaxNS} - 0,15 \cdot \frac{R1_{MaxNS} - R1_{NS}}{R1_{MaxNS} - R1_{minNS}}$$

dove 0,15 è, al contempo, il valore assoluto dell’intervallo di valori di cui all’art. 3.1 del MTR-2 sia per le valutazioni soddisfacenti $[-0,15;0]$ sia per quelle insoddisfacenti $[-0,3; -0,15]$ e $\gamma_{2,MaxS}$ e $\gamma_{2,MaxNS}$ sono rispettivamente 0 e -0,15.

Il valore del coefficiente γ_2 così determinato è utilizzato anche per le annualità successive, perché aggiornato solo in coincidenza con l’elaborazione del PEF pluriennale o dell’aggiornamento biennale. Quanto al calcolo dell’indicatore $R1$, AURI ha reso disponibile alle società dei criteri operativi (qui integralmente richiamati) e una apposita scheda di calcolo basata sulle indicazioni rese disponibili da ANEA (Associazione Nazionale Enti d’Ambito).

Tabella 2 – Determinazione del coefficiente di recupero di produttività

Dati relativi al secondo periodo regolatorio

N.	Comune	γ_1		γ_2		X_a		R1 >85%	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Acquasparta	-0,15	-0,15	-0,17	-0,17	0,10%	0,10%	0,56	0,56
2	Allerona	-0,32	-0,22	-0,32	-0,22	0,39%	0,39%	0,52	0,52
3	Alviano	-0,15	-0,15	-0,30	-0,30	0,24%	0,24%	0,45	0,45
4	Amelia	-0,16	-0,16	-0,22	-0,22	0,13%	0,13%	0,52	0,52
5	Attigliano	-0,09	-0,09	-0,21	-0,21	0,18%	0,18%	0,53	0,53
6	Avigliano Umbro	-0,13	-0,13	-0,22	-0,22	0,13%	0,13%	0,52	0,52
7	Baschi	-0,16	-0,16	-0,29	-0,29	0,14%	0,14%	0,46	0,46
8	Castel Giorgio	-0,18	-0,18	-0,20	-0,20	0,12%	0,12%	0,54	0,54
9	Castel Viscardo	-0,14	-0,14	-0,18	-0,18	0,17%	0,17%	0,55	0,55
10	Fabro	-0,35	-0,35	-0,20	-0,20	0,33%	0,33%	0,54	0,54
12	Ficulle	-0,40	-0,40	-0,16	-0,16	0,37%	0,37%	0,57	0,57
13	Giove	-0,18	-0,18	-0,22	-0,22	0,22%	0,22%	0,52	0,52

14	Guardea	-0,15	-0,15	-0,29	-0,29	0,16%	0,16%	0,46	0,46
15	Lugnano in Teverina	-0,14	-0,14	-0,16	-0,16	0,14%	0,14%	0,57	0,57
16	Montecastrilli	-0,12	-0,12	-0,22	-0,22	0,17%	0,17%	0,52	0,52
17	Montecchio	-0,17	-0,17	-0,28	-0,28	0,16%	0,16%	0,47	0,47
18	Montegabbione	-0,16	-0,16	-0,20	-0,20	0,16%	0,16%	0,54	0,54
19	Monteleone d'Orvieto	-0,15	-0,15	-0,20	-0,20	0,18%	0,18%	0,54	0,54
20	Orvieto	-0,20	-0,20	-0,15	-0,15	0,12%	0,12%	0,58	0,58
20	Parrano	-0,20	-0,20	-0,21	-0,21	0,24%	0,24%	0,53	0,53
21	Penna in Teverina	-0,14	-0,14	-0,23	-0,23	0,16%	0,16%	0,51	0,51
22	Porano	-0,10	-0,10	-0,18	-0,18	0,16%	0,16%	0,55	0,55
23	San Gemini	-0,15	-0,15	-0,20	-0,20	0,17%	0,17%	0,54	0,54
24	Stroncone	-0,20	-0,20	-0,24	-0,24	0,18%	0,18%	0,50	0,50
25	Arrone	-0,06	-0,06	-0,29	-0,29	0,11%	0,11%	0,46	0,46
26	Calvi dell'Umbria	0,00	0,00	-0,28	-0,28	0,15%	0,15%	0,47	0,47
27	Ferentillo	-0,12	-0,12	-0,25	-0,25	0,18%	0,18%	0,49	0,49
28	Montefranco	-0,10	-0,10	-0,28	-0,28	0,13%	0,13%	0,47	0,47
29	Narni	-0,12	-0,12	-0,23	-0,23	0,16%	0,16%	0,51	0,51
30	Otricoli	-0,02	-0,02	-0,29	-0,29	0,16%	0,16%	0,46	0,46
31	Polino	-0,18	-0,18	-0,29	-0,29	0,30%	0,30%	0,46	0,46
32	Terni	-0,12	-0,12	-0,22	-0,22	0,13%	0,13%	0,52	0,52

Fonte: AURI.

5.1.3 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Come indicato all'art. 1 del MTR-2, le variazioni delle caratteristiche del servizio associate al coefficiente QL_a sono costituite dalle variazioni per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, nonché da variazioni – approvate dall'Ente territorialmente competente – delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Tra gli interventi che modificano le modalità di erogazione a cui è associato un miglioramento qualitativo rientrano: una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, modifiche di rilievo delle attrezzature e mezzi di raccolta utilizzati per il servizio, l'introduzione di attività integrative a supporto del servizio (per esempio pulizia piazzole, centro di raccolta, eco-furgone; interventi sull'efficienza degli impianti per il trattamento dell'RD) e quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal TQRIF.

Le variazioni di perimetro associate al coefficiente PG_a sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, gli interventi di trasformazione delle modalità di raccolta che introducono modelli organizzativi di raccolta differenziata più performanti (per esempio il porta a porta) il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo e l'introduzione della tariffa puntuale o corrispettiva.

Per la determinazione AURI ha definito una metodologia di definizione dei parametri e coefficienti necessari per la definizione del limite alla crescita delle entrate tariffarie. Tale procedura nella fase transitoria, pertanto in questa determinazione tariffaria (anche fase preliminare all'avvio delle procedure

di approvazione degli interventi da parte di AURI e della relativa quantificazione di impatto tariffario) la valorizzazione dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità (QL_a) e delle modifiche del perimetro gestionale (PG_a) sarà definita sulla base delle variazioni di servizio previste tenuto conto dei seguenti pesi:

Servizi	Tipo variazione	PG	QL
Raccolta e spazzamento Comune con variazioni minori	1	0%	1,00%
Comune con variazione rilevante del progetto di spazzamento e/o raccolta	2	1,00%	1,00%
Comune con variante rilevante del progetto di raccolta*	3	3,00%	4,00%
Comune a TARIC (primi due anni)	4	3,00%	4,00%
Valori massimi ex MTR-2		3,00%	4,00%

Tabella 3– Determinazione dei coefficienti PG e QL e del quadrante di riferimento della gestione

Dati relativi al biennio 2024-2025

		Schema		QL		PG	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Acquasparta	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Allerona	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Alviano	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Amelia	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Attigliano	SCHEMA IV	SCHEMA IV	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Avigliano Umbro	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Baschi	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Castel Giorgio	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Castel Viscardo	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Fabro	SCHEMA IV	SCHEMA IV	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
12	Ficulle	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Giove	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Guardea	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Lugnano in Teverina	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Montecastrilli	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	Montecchio	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Montegabbione	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Monteleone d'Orvieto	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Orvieto	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Parrano	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	Penna in Teverina	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	Porano	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	San Gemini	SCHEMA I	SCHEMA II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	Stroncone	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	Arrone	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	Calvi dell'Umbria	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	Ferentillo	SCHEMA IV	SCHEMA IV	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
28	Montefranco	SCHEMA IV	SCHEMA IV	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
29	Narni	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	Otricoli	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	Polino	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	Terni	SCHEMA I	SCHEMA I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: AURI.

I valori risultanti dall'applicazione della metodologia sono stati determinati per entrambe le annualità 2024 e 2025.

5.1.4 Coefficiente C116

Il coefficiente $C116_a$ è valorizzato in caso di necessità di copertura delle componenti di natura previsionale CO^{exp} connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020. Il coefficiente è determinato dalla seguente:

$$C116_a = \frac{\sum_s CO_s^{exp}}{\sum T_{a-1}}$$

dove le componenti CO_s^{exp} (fissa e variabile) sono definite in base ai costi previsionali associati alla realizzazione di ciascuna delle s attività di adeguamento.

Il coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%.

5.1.5 Coefficiente CRI

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie del biennio 2024-2025, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI_a , introdotto per tener conto dei maggiori oneri determinati dalla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione sostenuti per il servizio negli anni 2022 e 2023.

Il coefficiente CRI_a è determinato, entro il limite del 7%, dividendo la variazione dei costi di gestione associata all'inflazione per le entrate tariffarie dell'anno a .

La proxy del valore dell'incremento inflazionistico (ΔCG_{2023}) è determinata come prodotto dell'importo totale delle componenti CRT , CTS , CTR e CRD che convenzionalmente, si ritiene abbiano subito l'impatto dell'inflazione, e il tasso di inflazione medio del biennio $(I^{2024} + I^{2025})/2$ dove I^{2024} e I^{2025} sono i tassi di inflazione deliberati da ARERA per ciascun anno a . Per ciascun ambito tariffario, il coefficiente CRI per ciascun anno a è così determinato:

$$CRI_a = \frac{CG_{a-2} \cdot (I^{2024} + I^{2025})/2}{\sum T_{a-1}}$$

$$CRI_a = \frac{CG_{a-2} \cdot I^a}{\sum T_{a-1}} = \frac{(CTR_{a-2} + CTS_{a-2} + CRT_{a-2} + CRD_{a-2}) \cdot [(I^{2024} + I^{2025})/2]}{\sum T_{a-1}}$$

Si riporta l'elenco dei valori del CRI_a risultanti dall'applicazione della metodologia.

Tabella 4 – Determinazione dei valori del coefficiente CRI

Dati relativi al biennio 2024-2025

		CRI	
		2024	2025
1	Acquasparta	4,09%	4,09%
2	Allerona	2,71%	2,71%
3	Alviano	3,41%	3,41%
4	Amelia	4,34%	4,34%
5	Attigliano	3,60%	3,60%
6	Avigliano Umbro	3,87%	3,87%
7	Baschi	4,39%	4,39%
8	Castel Giorgio	3,19%	3,19%
9	Castel Viscardo	3,28%	3,28%
10	Fabro	3,83%	3,83%
12	Ficulle	2,63%	2,63%
13	Giove	3,73%	3,73%
14	Guarda	4,38%	4,38%
15	Lugnano in Teverina	3,87%	3,87%
16	Montecastrilli	0,00%	3,93%
17	Montecchio	3,39%	3,39%
18	Montegabbione	4,19%	4,19%
19	Monteleone d'Orvieto	0,00%	0,00%
20	Orvieto	2,85%	2,85%
20	Parrano	2,81%	0,00%
21	Penna in Teverina	3,88%	3,88%
22	Porano	0,00%	0,00%
23	San Gemini	0,00%	0,00%
24	Stroncone	4,19%	4,19%
25	Arrone	4,01%	4,01%
26	Calvi dell'Umbria	3,72%	3,72%
27	Ferentillo	0,00%	0,00%
28	Montefranco	0,00%	4,00%
29	Narni	4,76%	4,76%
30	Otricoli	3,07%	3,07%
31	Polino	2,98%	2,98%
32	Terni	3,80%	3,80%

Fonte: AURI.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Alla luce delle informazioni disponibili e della copertura di tali costi comunque garantita dal MTR-2, AURI ha ritenuto opportuno non valorizzare le componenti di natura previsionale CO_{116}^{exp} , TV e $CO_{116,TF}^{exp}$ connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 116/2009.

5.2.2 Componente previsionale CQ

AURI ha ritenuto opportuno non valorizzare la componente CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

Pur essendo previsti possibili interventi che determineranno incrementi di costo del servizio, i quali saranno recepiti nelle variazioni tariffarie degli esercizi futuri, AURI constatata l'oggettiva difficoltà di quantificarli in coerenza con le vigenti norme regolatorie e considerando anche che:

- i. quando tali componenti previsionali di costo vengono ammesse tra le entrate tariffarie dell'anno (a), è poi prevista la successiva verifica a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti per il

raggiungimento dell'obiettivo a cui erano sottese, al fine di rettifica dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 7.3 del MTR-2 a valere per il PEF dell'anno (a+2);

- ii. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, viene inoltre operato sul PEF dell'anno (a+2) un conguaglio, solo se a favore delle utenze, tra oneri effettivamente sostenuti ed oneri previsionali riconosciuti nel PEF dell'anno (a), in proporzione alla distanza tra obiettivo raggiunto ed obiettivo prefissato;
- iii. in caso di raggiungimento degli obiettivi conseguito attraverso costi sostenuti inferiori a quelli preventivati, la differenza, al netto di una franchigia del 5%, viene computata tra le detrazioni ai sensi del comma 4.6 del MTR2;
- iv. la valorizzazione di oneri previsionali nel PEF di un certo anno (a) è utile soltanto:
 - a. qualora sia riferita a costi operativi per attività una-tantum che, pur ricadendo nel perimetro di svolgimento del servizio, non si prevede di dover confermare anche negli anni (a+2) e seguenti, poiché in tal caso le entrate tariffarie vengono impropriamente ridotte attraverso le poste rettificative dei costi;
 - b. qualora i costi efficienti del servizio siano inferiori al costo massimo riconoscibile in base al limite delle entrate di cui all'articolo 4 del MTR-2;
 - c. detti valori possono essere valutati solo previa richiesta da parte dell'EGATO (AURI) di sviluppo ed implementazione di iniziative valorizzabili, per le quali è richiesta preventivamente una stima di costo all'operatore;
 - d. I costi relativi agli oneri previsionali approvati devono essere identificati nelle voci di contabilità analitica di bilancio attraverso appositi centri di costo (commesse), al fine dell'attività di verifica e validazione da parte del ETC;

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Per effettuare la verifica in merito alla coerenza con le fonti contabili obbligatorie, si è preso a riferimento il prospetto di raccordo tra i beni singolarmente individuabili nel libro dei beni ammortizzabili e la categoria regolatoria utilizzata, verificando la rispondenza con quanto indicato nel PEF e nelle stratificazioni trasmesse. L'analisi non è stata condotta per i beni ante anno civilistico 2020 (beni di prima iscrizione nelle fonti contabili nei periodi fiscali antecedenti all'esercizio civilistico 2020). A tale scopo si ricorda che ai sensi della regolazione vigente (art. 13, MTR-2):

- il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi [...];
- la ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
- dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

Nel complesso le verifiche in merito ai costi d'uso del capitale hanno riguardato la verifica:

- a) della corretta identificazione dei cespiti in esercizio, non radiati, dismessi o sostituiti o completamente ammortizzati;
- b) della corretta identificazione delle immobilizzazioni in corso e dell'anno di ultima variazione dei relativi saldi;
- c) della corretta identificazione del costo storico originario dei cespiti;
- d) dell'iscrizione del costo storico al netto di eventuali rivalutazioni o di altri costi non ammissibili in base alla regolazione;
- e) della corretta determinazione del fondo di ammortamento regolato;
- f) della capitalizzazione dei contributi e della coerenza della remunerazione del capitale rispetto a quanto previsto dalla regolazione;
- g) della corretta identificazione della vita utile regolatoria per ogni cespite o categoria di cespiti.

Nel procedimento di validazione per ogni cespite specifico o comune, ai sensi di quanto previsto nel Titolo IV del MTR-2, nel rispetto dei criteri di prudenza tenuto conto degli elementi pertinenti a disposizione, si è proceduto alla valutazione della vita utile tramite:

- l'analisi di affinità per natura del bene (residua possibilità di utilizzazione del cespite);
- l'analisi di affinità per specie del bene, così come identificata dal DM 31.12.1988 (coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali);
- l'analisi di obsolescenza tecnologica;
- la correlazione con altri cespiti la cui vita utile è direttamente definita dal MTR-2;
- l'esperienza relativa alla durata economica o industriale del cespite.

Nell'adozione della vita utile per ciascuna categoria di cespiti il gestore non ha avanzato proposte di vita utile superiore alla vita utile regolatoria, al fine di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti (ai sensi dell'art. 15.6), o proposte di vita utile inferiore alla vita utile regolatoria per vincoli (ai sensi dell'art. 15.5)

AURI, ai sensi dell'art. 2, c. 1.9 e del c.1.10, ha esercitato la facoltà di assumere quali valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto *WACC_a*, del tasso di remunerazione del capitale investito *WACC_{RD,a}* e del parametro *K_{da real}*, quelli indicati al precedente comma 1.2 al fine di anticiparne gli effetti.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

Secondo il MTR-2 *b_a* è il fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo (0,3÷0,6) - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei”.

Ferma restando la possibilità di determinare il coefficiente di *sharing* sulla base di eventuali considerazioni sull'equilibrio economico-finanziario della gestione o sulle peculiarità dei singoli territori o gli aspetti di rilievo delle singole concessioni (i.e. obblighi assunti), il valore di *b* è determinato sulla base di un set di criteri gestionali aventi target concreti e misurabili, relativi sia a specifiche tipologie di raccolta che alla performance gestionale complessiva, capaci di evidenziare la rispondenza della gestione a diversi obiettivi normativi, declinati anche attraverso gli specifici obiettivi del Piano Regionale.

Siano:

- i. $b_{a,min}$: il valore minimo di b_a posto dal metodo pari a 0,3;
- ii. $b_{a,max}$: il valore massimo di b_a posto dal metodo pari a 0,6;

Al fine di valorizzare il posizionamento del parametro nel *range* si individuano i seguenti criteri e obiettivi gestionali, il cui soddisfacimento comporta una riduzione del valore del fattore $b_{a,max}$ garantendo ai gestori un aumento della quota di sharing dei proventi che non viene detratta dalle entrate tariffarie riconoscibili:

Criterio		Target	Riduzione di b_a
1	Riciclaggio Rifiuti del bacino tariffario i-esimo (percentuale raccolta differenziata - RD)	$\geq 68\%$ (obiettivo PRGIR anno 2024)	0,1
2		\geq media delle variazioni RD% 2022-2021 dei Comuni umbri	0,1
3	Produzione Rifiuto Urbano Residuo del bacino tariffario i-esimo (RUR pro capite)	\leq produzione media pro capite del Sub-Ambito di riferimento	0,1

Per ciascun bacino tariffario il b_a applicato è pari a:

$$b_a = b_{a,max} - \sum_{criterio=1}^3 (\text{riduzione per raggiungimento target})$$

La verifica sul raggiungimento dei target relativi ai criteri è stata svolta sui dati dell'annualità (a-2), su base del bacino tariffario; in caso di mancanza di dati si è fatto ricorso agli ultimi dati ufficiali disponibili.

I dati vengono stabiliti in base alla certificazione annuale della "Produzione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata" della Regione Umbria e alle rilevazioni ufficiali dell'Osservatorio Regionale Rifiuti e/o dati ARPA Umbria.

Il fattore ω , che definisce componente a riduzione del fattore di *sharing* per i ricavi derivanti dalla cessione ai sistemi di EPR, è determinato sulla base dei valori dei parametri γ_1 e γ_2 , e della tabella di cui all'art. 3.2, MTR-2.

Valore coefficiente	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq 0,2$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega = 0,1$	$\omega = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq 0,15$	$\omega = 0,2$	$\omega = 0,4$

Tabella 5 – Fattori di sharing b e ω

Dati relativi al II periodo regolatorio

N.	Comune	b		ω	
		2024	2025	2024	2025
1	Acquasparta	0,50	0,50	0,20	0,20
2	Allerona	0,50	0,50	0,40	0,40
3	Alviano	0,30	0,30	0,20	0,20
4	Amelia	0,30	0,30	0,20	0,20
5	Attigliano	0,40	0,40	0,20	0,20
6	Avigliano Umbro	0,30	0,30	0,20	0,20
7	Baschi	0,40	0,40	0,20	0,20
8	Castel Giorgio	0,50	0,50	0,20	0,20
9	Castel Viscardo	0,50	0,50	0,20	0,20
10	Fabro	0,60	0,60	0,40	0,40
12	Ficulle	0,50	0,50	0,40	0,40

13	Giove	0,40	0,40	0,20	0,20
14	Guardea	0,40	0,40	0,20	0,20
15	Lugnano in Teverina	0,50	0,50	0,20	0,20
16	Montecastrilli	0,60	0,40	0,20	0,20
17	Montecchio	0,50	0,50	0,20	0,20
18	Montegabbione	0,30	0,30	0,20	0,20
19	Monteleone d'Orvieto	0,30	0,30	0,20	0,20
20	Orvieto	0,50	0,50	0,20	0,20
20	Parrano	0,50	0,50	0,20	0,20
21	Penna in Teverina	0,40	0,40	0,20	0,20
22	Porano	0,40	0,40	0,20	0,20
23	San Gemini	0,40	0,40	0,20	0,20
24	Stroncone	0,40	0,40	0,40	0,40
25	Arrone	0,50	0,50	0,20	0,20
26	Calvi dell'Umbria	0,50	0,50	0,20	0,20
27	Ferentillo	0,40	0,40	0,20	0,20
28	Montefranco	0,40	0,40	0,20	0,20
29	Narni	0,40	0,40	0,20	0,20
30	Otricoli	0,50	0,50	0,20	0,20
31	Polino	0,40	0,40	0,20	0,20
32	Terni	0,40	0,40	0,2	0,2

Fonte: AURI.

5.5 Conguagli

Le tabelle successive riportano i valori complessivi delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse, fornendo il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18, MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19, MTR-2).

Tabella 6 – Conguagli relativi ai costi variabili e ai costi fissi

Dati relativi al II periodo regolatorio

N.	Comune	RC _{totTF}		RC _{totTV}	
		2024	2025	2024	2025
1	Acquasparta	165.631	-7.266	-1.087	-3.194
2	Allerona	15.067	10.222	-570	-603
3	Alviano	31.986	16.344	-1.808	-2.230
4	Amelia	259.754	160.739	13.075	-7.385
5	Attigliano	42.248	17.943	-927	-1.771
6	Avigliano Umbro	451.193	480.272	70.756	25.466
7	Baschi	58.718	42.843	-427	-1.847
8	Castel Giorgio	26.008	12.300	-652	-1.682
9	Castel Viscardo	31.903	19.793	-904	-2.310
10	Fabro	11.933	-15.045	2.629	-2.234
12	Ficulle	21.937	4.029	-390	-1.265
13	Giove	42.037	-2.953	-557	-1.472
14	Guardea	32.166	27.725	-483	-1.371
15	Lugnano in Teverina	27.675	21.631	-582	-1.202
16	Montecastrilli	-456	47.794	-4.236	-5.360
17	Montecchio	18.273	12.161	-558	-1.318
18	Montegabbione	32.491	15.045	-277	-886
19	Monteleone d'Orvieto	6.907	12.538	-639	-1.310
20	Orvieto	107.948	75.974	-8.842	-17.953
20	Parrano	6.486	-2.692	-140	-404
21	Penna in Teverina	26.264	9.420	-370	-842
22	Porano	29.995	60.594	-666	-1.520
23	San Gemini	3.198	-7.739	-1.855	-4.005
24	Stroncone	45.122	-7.511	-1.442	-3.700
25	Arrone	-12.598	0	-788	-1.595
26	Calvi dell'Umbria	18.907	8.110	-379	5.400
27	Ferentillo	0	7.818	-269	-403
28	Montefranco	-35.135	0	-444	-793

29	Narni	-7.780	217.692	-7.780	37.976
30	Otricoli	0	-4.302	-2.044	-575
31	Polino	0	3.258	-74	-43
32	Terni	797.121	0	-63.151	-69.606

Fonte: AURI.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente ha validato i dei costi efficienti 2022 prodotti dal gestore (e dai singoli gestori operativi) e nel corso del procedimento di validazione ha anche avviato il procedimento di "verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore" in capo all'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 19.1 dell'MTR e per le finalità di cui all'art. 4.6, richiedendo al Gestore elementi per la valutazione dell'equilibrio, tenuto conto che l'MTR in più parti evidenzia l'esigenza di equilibrio attraverso una pianificazione. In merito a tale aspetto ai sensi dell'art. 4 c.da 5 a 7 dell'MTR ARERA è pacifico ritenere che, in presenza di tariffe non inferiori a quelle calcolate ai sensi dell'MTR stesso (in tal senso in applicazione del limite alla crescita), lo scopo della verifica del "rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore" sia quello, ove si accertasse il mancato rispetto di tale equilibrio, di assegnare alla responsabilità dell'Ente territorialmente competente (AURI) l'onere di declinare un percorso di iniziative finalizzate a recuperare nel tempo la "sostenibilità efficiente della gestione" e che in assenza nel MTR-2 di una puntuale identificazione e articolata declinazione del concetto di "equilibrio economico-finanziario del gestore", tale da specificare ad esempio il livello di performance – anche in confronto a benchmark di mercato - ed attestare il raggiungimento dell'equilibrio attraverso puntuali parametri per la sua misurazione, la nozione di equilibrio economico-finanziario rilevante ai fini del MTR deve essere necessariamente tralasciata all'adozione di un piano economico finanziario pluriennale.

A tale scopo la Deliberazione 385 ha stabilito che i contratti di servizio siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi ad ARERA da AURI entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024. Tra le modifiche al Contratto di servizio richieste dall'Allegato A dalla Deliberazione 385 l'art. 8 figura la redazione di un piano economico finanziario di affidamento di durata pari a quella dell'affidamento, ove sia ricondotto l'andamento dei costi di gestione e di investimento.

Tutto ciò deve essere valutato anche considerando che il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario deve accompagnarsi "al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione" secondo quanto previsto dall'art. 27.5 dell'MTR-2 e che il percorso per il recupero della "sostenibilità efficiente della gestione" non può limitarsi ai soli interventi di incremento delle tariffe a carico degli utenti, ma deve intervenire anche su altri aspetti della gestione compresi in particolare i costi del gestore, in un'ottica temporale pluriennale proiettata per l'intera durata dell'affidamento e non per la singola annualità. Il recupero delle condizioni di equilibrio non necessariamente deve passare solo per l'incremento tariffario a carico degli utenti, ma ben può essere raggiunto attraverso misure di efficientamento dei costi (che meglio si sposano con una logica pluriennale di interventi, come declinata all'art. 4.7).

Ad oggi AURI non ha acquisito da ASM-COSP il Piano economico-finanziario pluriennale su cui poter basare la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, pertanto, occorre demandare ad una fase successiva, ove venisse eventualmente comprovata la sussistenza di uno squilibrio economico-finanziario della gestione sulla base dell'esame del Piano economico-finanziario pluriennale che sarà prodotto dal gestore ai sensi della Delibera 385, e tenuto presente che ad oggi nella condotta fase di validazione il Gestore non ha fornito documentazione a convalida di una situazione di disequilibrio, la

declinazione degli interventi volti ad assicurare la sostenibilità efficiente della gestione, che potranno avere rilevanza sui PEF a partire dal 2025

L'Ente, preso atto dell'assenza di segnalazioni da parte del gestore sul punto, ha verificato quanto emerso nei dati di bilancio sulla situazione economica e finanziaria dell'azienda, non rilevando alcuna criticità.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Ai sensi dell'art. 28.2 del MTR-2 compete all'organismo competente l'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. AURI per mezzo della società Paragon Business Advisors Srl ha avviato con i Gestori dei servizi le procedure per la determinazione dei costi efficienti attraverso un procedimento partecipato volto alla verifica delle informazioni e delle rendicontazioni rese disponibili dai gestori. Il procedimento partecipato è stato caratterizzato da una prima raccolta iniziale di dati, informazioni e documenti e da seguenti momenti di confronto su particolari tematiche, al fine di ottenere un set di dati e di documentazione completo. Nel corso dello stesso procedimento la società incaricata ha condiviso con le società interessate un Memorandum al fine di raccogliere osservazioni proprie dei Gestori e ulteriori documentazioni a supporto delle osservazioni sottoposte. A seguito del riscontro fornito la società (incaricata), nel rispetto dei requisiti di terzietà rispetto all'attività gestionale, ai sensi dell'art. 28.3 del MTR-2 ha trasmesso proprio parere di validazione (acquisito da AURI per le proprie valutazioni), indicando gli importi non ritenuti efficienti e/o congrui ai sensi del MTR-2.

Nel dettaglio, a vario titolo sia in esito alla verifica del rispetto della disciplina del MTR-2 che in esito alla verifica di congruità dei dati resi disponibili, la società rilevando la non ragionevolezza ed oggettività di alcune rendicontazioni (relativamente ai criteri di riparto dei costi cosiddetti indiretti) trasmesse ha indicato gli importi per i quali non era possibile, alla luce degli elementi assunti, ravvisare elementi funzionali al riconoscimento nel perimetro regolato. Detti importi, inclusivi delle poste non considerate aderenti alla regolazione per assenza di inerenza e congruità, sono stati complessivamente valorizzati pari ad euro 298.971. Inoltre, per incoerenza e non aderenza metodologica dell'iniziativa dei Gestori, si è proceduto ad una detrazione degli importi rendicontati tra i costi efficienti per l'anno 2023, al fine di elidere l'incremento inflattivo sui costi contabili anno 2022 aggiunto dai Gestori in deroga alla norma applicabile.

Infine, nei medesimi PEF comunali, AURI ha applicato anche un ridimensionamento delle poste (costi) riferibili ai gestori comuni. In particolare, i costi sono stati ridimensionati (detratti) al fine di ricondurre gli importi all'interno del coefficiente proprio di variazione del limite tariffario, assegnato ad ogni gestore dell'ambito.

5.7.1 Conguaglio I23

Con riferimento al conguaglio "I23", AURI nel rispetto delle modalità operative che consentono all'ETC (anche alla luce degli esiti delle attività di validazione) di valorizzare un recupero di un conguaglio per il riconoscimento di eventuali costi non intercettati in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, ha valutato l'assenza dei presupposti per il riconoscimento delle poste procedendo con una detrazione degli importi proposti dai Gestori.

Le valutazioni sono state condotte considerando che:

- nel corso dell'anno 2023 è intercorso un aggiornamento infra periodale per mezzo del quale eventuali scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione

tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023, sono stati intercettati con la manovra tariffaria sviluppata (manovra di revisione infra-periodale);

- tale modalità operativa ha carattere straordinario ed è rimessa a propria valutazione dell'ETC il quale per l'applicazione di detta misura straordinaria deve accertare eventuali squilibri economici e finanziari intercorsi nel corso del 2023 (anno di riferimento di detto conguaglio);
- il Gestore nel corso dell'esercizio 2023 non ha manifestato esigenze di equilibrio economico-finanziario, avviando proprie istanze ai sensi della concessione in essere. Situazioni di squilibrio della concessione sono già state analizzate e risolte in precedenti predisposizioni tariffarie.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

La verifica dei dati del Gestore, per assenza dei dati contabili 2023, non ha permesso di evidenziare se la variazione dei costi dovuta all'inflazione incorporata nei bilanci 2023 sia stata nel complesso per la gestione COSP Tecnoservice e ASM Terni SPA inferiore a quella determinata dai coefficienti di adeguamento monetario riconosciuti dal MTR-2 per lo stesso anno.

Pertanto, sulla base di quanto emerso in sede di determinazione del coefficiente *CRI* e tenuto conto che il RTI (ASM-COSP) non ha trasmesso alcuna richiesta di verifica dell'equilibrio economico e finanziario, AURI si è avvalsa della facoltà di procedere con una rimodulazione delle eccedenze, rimandando a successive eventuali valutazioni la verifica degli effettivi impatti inflazionistici sui costi di esercizio e la permanenza della necessità di riconoscimento degli importi per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

La rimodulazione non inficia il raggiungimento degli obiettivi e non determina effetti tali da condizionare negativamente né sull'equilibrio economico né quello finanziario.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

In caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento eccede il limite alla relativa variazione annuale, ed essendo la differenza validata dall'Ente territorialmente competente che la ritiene necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, si è proceduto con la rimodulazione ai sensi del MTR-2 anche oltre il biennio in corso di approvazione.

Tabella 7– Rimodulazione del montante delle entrate tariffarie eccedenti il limite ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)

Dati in euro relativi al biennio 2024-2025

Comune	2024		2025		Post 2025	
	COSP Tecnoservice	Comune	COSP Tecnoservice	Comune	COSP Tecnoservice	Comune
1 Acquasparta	195.551	-	60.057,64	-	60.058	-
2 Alleronia	16.219	-	-	-	-	-
3 Alviano	9.347	-	-	-	-	-
4 Amelia	195.683	-	-	-	-	-
5 Attigliano	25.131	-	-	-	-	-
6 Avigliano Umbro	142.408	-	187.232	-	-	-

7 Baschi	48.695	63.625	23.225	53.092	-	116.717,00
8 Castel Giorgio	49.701	-	38.901	-	6.856,49	-
9 Castel Viscardo	40.521	-	7.834	-	-	-
10 Fabro	5.075	-	-	-	-	-
12 Ficulle	13.476	-	-	-	-	-
13 Giove	-	-	-	-	-	-
14 Guardea	76.020	-	-	-	-	-
15 Lugnano in Teverina	23.849	-	-	-	18.749,27	-
16 Montecastrilli	-	-	-	-	-	-
17 Montecchio	16.049	24.500	7.594	5.234	-	29.734,00
18 Montegabbione	27.549	-	13.165	-	1.134,80	-
19 Monteleone d'Orvieto	-	-	-	-	-	-
20 Orvieto	247.727	-	-	-	134.771,21	-
20 Parrano	1.849	1.500	-	-	-	-
21 Penna in Teverina	20.970	-	2.586	-	-	-
22 Porano	72.966	-	83.083	-	17.744,00	-
23 San Gemini	-	-	-	-	-	-
24 Stroncone	-	-	-	-	-	-

Comune	2024		2025		Post 2025	
	ASM Terni	Comune	ASM Terni	Comune	ASM Terni	Comune
25 Arrone	-	-	-	-	-	-
26 Calvi dell'Umbria	-	-	-	-	-	-
27 Ferentillo	-	-	-	-	-	-
28 Montefranco	-	-	-	-	-	-
29 Narni	82.877	-	-	-	-	-
30 Otricoli	-	1.831	-	-	-	-
31 Polino	5.676	-	2.579	-	11.755,19	-
32 Terni	-	-	-	-	-	-

Fonte: AURI.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Tenuto conto della rimodulazione delle entrate tariffarie che eccedono il limite della variazione annuale riportata nel § 5.9 non si verificano superamenti del limite alla crescita annuale gli ambiti tariffari della gestione. Le eccedenze tariffarie sono state rimodulate anche successivamente al termine del secondo periodo regolatorio come previsto dal comma 4.6 del MTR-2.

5.11 Ulteriori detrazioni

Di seguito si fornisce tabella contenente il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, specificando – quando disponibile il dato – l'entità del contributo erogato dal MIUR.

Tabella 8 – Detrazioni di cui 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021

Dati in euro relativi al biennio 2024-2025

N.	Comune	2024		2025	
		variabile	fissa	variabile	fissa
1	Acquasparta	-	-	-	-
2	Allerona	1.544	-	1.544	-
3	Alviano	-	-	-	-
4	Amelia	-	-	-	-
5	Attigliano	-	-	-	-
6	Avigliano Umbro	1.989	-	1.989	-
7	Baschi	1.216	1.216	1.216	1.216
8	Castel Giorgio	760	310	760	310
9	Castel Viscardo	897	-	897	-
10	Fabro	-	-	-	-
12	Ficulle	-	-	-	-
13	Giove	-	-	-	-
14	Guardea	800	200	800	200
15	Lugnano in Teverina	-	-	-	-
16	Montecastrilli	-	-	-	-
17	Montecchio	-	-	-	-
18	Montegabbione	1.216	1.216	1.216	1.216
19	Monteleone d'Orvieto	-	-	-	-
20	Orvieto	20.000	-	20.000	-
20	Parrano	-	-	-	-
21	Penna in Teverina	-	-	-	-
22	Porano	-	-	-	-
23	San Gemini	-	-	-	-
24	Stroncone	-	-	-	-
25	Arrone	-	-	-	-
26	Calvi dell'Umbria	-	-	-	-
27	Ferentillo	-	-	-	-
28	Montefranco	-	-	-	-
29	Narni	-	-	-	-
30	Otricoli	-	-	-	-
31	Polino	-	-	-	-
32	Terni	-	-	-	-

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Ai sensi dell'art. 8 della Delibera 389/2023/R/rif è istituito un Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata tramite il calcolo del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata. Come da comma 2 dell'art. 8, in esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della tabella di cui all'art. 8.2 (a seguito riportata), secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

Ai sensi dell'art. 2 della Determina 01/2023 – DTAC “Ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a , sono esplicitate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1 le regole puntuali per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio *ARSC_si ,a AGG* e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio *CRDSC_si ,a AGG*”. Al comma 2 dello stesso articolo si precisa che “Limitatamente ai casi di effettiva difficoltà di ricostruzione dei dati necessari alla determinazione dell'indicatore H_a è prevista la possibilità di ricorrere a una modalità semplificata di calcolo, secondo gli automatismi implementati nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1. In tali casi, il calcolo automatico dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio prevede una maggiorazione rispetto al valore di riferimento crescente in relazione al peggioramento delle performance ambientali della gestione.”

Nella ricostruzione dei dati il gestore (i gestori) si è avvalso della facoltà di ricorrere ad una modalità semplificata di calcolo. Nella tabella seguente sono riportati i valori del grado di copertura dei costi efficienti della RD rilevati negli ambiti tariffari della gestione del RTI.

Tabella 9 – Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Dati relativi al biennio 2024-2025

Bacini Tariffari	RD%	CUBench €/t	R1	H di partenza
Acquasparta	73,5%	39,465	56,00%	33,99%
Allerona	64,6%	40,009	52,00%	24,57%
Alviano	72,9%	34,417	45,00%	19,49%
Amelia	72,4%	39,547	52,00%	25,48%
Attigliano	79,3%	39,034	53,00%	23,61%
Avigliano Umbro	75,1%	39,346	52,00%	21,20%
Baschi	72,5%	39,539	46,00%	19,42%
Castel Giorgio	69,6%	39,755	54,00%	26,92%
Castel Viscardo	73,9%	39,435	55,00%	22,81%
Fabro	63,9%	39,964	54,00%	24,29%
Ficulle	62,8%	41,245	57,00%	24,99%
Giove	70,3%	39,703	52,00%	18,00%
Guardea	73,3%	39,48	46,00%	18,95%
Lugnano in Teverina	74,4%	39,398	57,00%	27,84%
Montecastrilli	76,0%	37,075	52,00%	25,39%
Montecchio	71,5%	39,613	47,00%	19,70%
Montegabbione	71,9%	39,584	54,00%	24,81%
Monteleone d'Orvieto	72,8%	40,57	54,00%	22,09%
Orvieto	68,0%	38,029	58,00%	31,99%
Parrano	68,1%	39,866	53,00%	19,70%
Penna in Teverina	73,9%	39,435	51,00%	23,56%
Porano	78,4%	38,332	55,00%	24,76%
San Gemini	73,2%	34,004	54,00%	25,95%
Stroncone	67,5%	37,945	50,00%	17,99%
Arrone	82,9%	38,08	46,00%	32,99%
Calvi dell'Umbria	88,7%	41,273	47,00%	25,87%
Ferentillo	76,1%	39,272	49,00%	20,79%
Montefranco	78,7%	36,749	47,00%	31,18%
Narni	76,6%	35,643	51,00%	22,94%
Otricoli	86,5%	38,548	46,00%	24,67%
Polino	69,6%	39,755	46,00%	18,94%
Terni	76,4%	39,125	52,00%	21,95%

Allegati

- a) *Prospetto riepilogativo del PEF* (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale)
- b) *Relazioni di Accompagnamento dei Gestori (ASM Terni SpA e COSP Tecnoservice)*.



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI 2024 - 2025

**GESTORE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - COSP TECNO
SERVICE Soc. Cooperativa**

Sommario

Sommario	2
1 Informazioni sulla gestione	3
1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti	3
1.2 Precisazioni su servizi svolti	3
1.3 Altre informazioni rilevanti	8
2 Dati relativi alla gestione nel bacino di affidamento.....	9
2.1 Dati tecnici e patrimoniali	9
2.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	9
2.1.2 Dati tecnici e di qualità	10
2.1.3 Fonti di finanziamento	12
2.1.4 Altri dati economici finanziari	12
2.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	13
2.2.1 Dati di conto economico 2022 (2023)	13
2.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	19
2.2.3 Componenti dei costi previsionali.....	20
2.2.4 Dati relativi ai costi di capitale e investimenti 2021	22
2.2.5 Investimenti previsti 2024-2025	23
2.2.6 Costi smaltimento e trattamento	23
2.2.7 Ulteriori elementi	24

1 Informazioni sulla gestione

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

- **Ente Territorialmente Competente:** Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (“AURI”)
- **Gestore:** Cosp Tecno Service (“COSP”) per conto di CNS Consorzio Nazionale Servizi;
- **Servizi forniti:** spazzamento, raccolta indifferenziata, raccolta differenziata, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti indifferenziati e differenziati;
- **Bacino territoriale di riferimento per il calcolo tariffario:** Comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, Stroncone;
- **Durata affidamento:** 01/01/2015 – 31/12/2029

L’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) ha individuato, quale forma di gestione del servizio per il sub ambito n. 4, l’affidamento tramite procedura di gara e, con DD n. 18 del 6.2.2014, ha aggiudicato il servizio di raccolta e trasporto del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Sub- Ambito n° 4 al RTI formato da ASM Terni Spa (mandataria) e CNS Consorzio Nazionale Servizi;

La Società Cosp Tecno Service svolge il servizio di raccolta e spazzamento per conto di CNS per i Comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, Stroncone, oltre che una parte del servizio di spazzamento del comune di Terni.

I Comuni di Acquasparta, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Penna effettuano lo spazzamento in economia ma, in considerazione del passaggio a regime TARIC, a partire dall’anno 2021 gli stessi Comuni fatturano tali costi a COSP (che li recupera nel Piano Economico Finanziario).

Nel 2023 i comuni di Attigliano (fino al mese di febbraio) e Amelia (fino al mese di giugno), hanno svolto il servizio in economia fatturandone, come già avveniva dal 2021, i costi a COSP. A partire dal 2024, hanno affidato il servizio a COSP che pertanto subentrerà in tale servizio per i due comuni.

Inoltre COSP a partire dal 1.1.2024 subentrerà a ASM nello svolgimento del servizio di bollettazione, riscossione, accertamento e nei rapporti con gli utenti per i comuni in tariffa corrispettiva (taric) oltre a fornire il servizio di stampa e postalizzazione per i comuni di Orvieto, Allerona e Montecchio in regime Tari.

1.2 Precisazioni su servizi svolti

Cosp Tecno Service è una società cooperativa che svolge, oltre ai servizi di igiene urbana per il bacino di riferimento, servizi di raccolta e spazzamento in altri ambiti territoriali, oltre a servizi integrati di varia natura in ambiti non regolati (pulizie civili, industriali e sanitarie, logistica industriale, servizi cimiteriali e tanatologici).

Cosp Tecno Service conta su una forza lavoro di 1100 addetti ed un fatturato di circa € 55 milioni.

Tutti i servizi vengono erogati nel rispetto degli standard internazionali più importanti come:

- ISO 9001 - Certificazione del sistema di Gestione Per la Qualità
- ISO 14001 - Certificazione del sistema di Gestione Per l'Ambiente
- REGISTRAZIONE EMAS
- ISO 45001 - Certificazione del sistema di Gestione Per La salute e Sicurezza dei Lavoratori
- SA 8000 – Certificazione Etica
- ISO 37001 – Certificazione del sistema per la prevenzione della corruzione

Le attività svolte nei Comuni della Provincia di Terni, oggetto dell'affidamento AURI, rientrano tutte nel perimetro della regolazione tariffaria.

La seguente tabella riepiloga per Comune i servizi svolti:

TABELLA 1 - DETTAGLIO ATTIVITÀ PER COMUNE SERVITO

Comune	Regime Tariffario 2024	Anno passaggio a TARIC	Spazzamento (CSL) 2024	Raccolta Indifferenziata (CRT)	Raccolta Differenziata (CRD)	Smaltimento (ind. + forsu)	Ricavi vendita materiale (CONAI)	Riscossione rapporti utenti (CARC)
Allerona	TARI		Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP + Comune
Avigliano Umbro	TARIC	2022	Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Castel Giorgio	TARI		Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP + comune
Castel Viscardo	TARI		COSP	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP + Comune
Fabro	TARIC	2024	Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Ficulle	TARI		Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP + Comune
Montecchio	TARI		Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP + Comune
Orvieto	TARI		COSP	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP + Comune
Parrano	TARI		COSP	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP + Comune
Porano	TARIC	2022	COSP	COSP	cosp	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Acquasparta	TARIC	2021	Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Alviano	TARIC	2021	COSP	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Amelia	TARIC	2021	COSP (dal 1giugno23)	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Attigliano	TARIC	2021	COSP (dal 1 marzo 23)	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Baschi	TARIC	2021	Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Giove	TARIC	2021	Misto	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Guarda	TARIC	2021	Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Lugnano in Teverina	TARIC	2021	Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Montecastrilli	TARIC	2021	COSP	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Montegabbione	TARIC	2021	Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Monteleone di Orvieto	TARIC	2021	COSP	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Penna in Teverina	TARIC	2021	Comune	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
San Gemini	TARIC	2021	COSP	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Stroncone	TARIC	2021	COSP	COSP	COSP	COSP+Impianti terzi	COSP	COSP
Terni	TARIC	2021	COSP-ASM	ASM	ASM	ASM+Impianti terzi	ASM	ASM

Il bacino servito è di circa 86.330 abitanti e di 57.810 famiglie circa che insistono su una superficie complessiva pari a 1.330,13 chilometri quadrati. Nel Comune di Terni, COSP svolge il servizio di spazzamento in alcune aree della città e la prestazione viene remunerata direttamente da ASM, gestore del servizio rifiuti nel Comune e socio della RTI aggiudicataria dell'affidamento provinciale.

Nei comuni serviti COSP eroga il servizio basandosi sui principi di eguaglianza e imparzialità, garantendo la continuità e la regolarità senza interruzioni, adottando provvedimenti atti a ridurre al minimo eventuali disservizi, garantendo la partecipazione dei cittadini alle prestazioni del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per fornire la collaborazione ai fini del miglioramento della qualità. COSP, nel rispetto dell'equilibrio economico-gestionale dell'azienda, assicura il progressivo e continuo miglioramento dell'efficienza dei servizi, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Nell'ambito del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti il gestore ha adottato un Sistema di gestione per la qualità e l'ambiente che soddisfa e supporta le politiche per la qualità e l'ambiente della società.

COSP svolge le seguenti attività:

- *raccolta della frazione secca*
- *raccolta della frazione umida*
- *raccolta carta, multi – materiale (plastica e metalli), vetro*
- *raccolta dei rifiuti ingombranti e degli scarti verdi*
- *raccolta degli imballaggi di cartone, plastica e metallo*
- *raccolta rifiuti urbani particolari*
- *interventi straordinari per rifiuti abbandonati*
- *spazzamento stradale (meccanizzato, misto e manuale)*
- *gestione di centri di raccolta*
- *gestione operazioni di smaltimento e recupero/riciclo dei rifiuti raccolti*
- *gestione statistica dei dati*
- *gestione ecosportelli (Orvieto-Amelia e Terni)*
- *gestione e riscossione della tariffa (regime TARI e TARIC). Il servizio di bollettazione è svolto direttamente ed i relativi costi sono rendicontati nei CARC dei singoli PEF comunali.*

COSP mette a disposizione dell'utenza un apposito numero telefonico per informazioni riguardanti i servizi di igiene ambientale 800 055 505, il sito raccoltadifferenziataTerni.it e l'App Junker a supporto della gestione dei rapporti con gli utenti. Gli utenti possono presentare reclami e richieste di informazione sul servizio sia in forma scritta che verbale che attraverso l'App Junker. Il tempo massimo di risposta garantito è di 2 giorni dal ricevimento. Il servizio di fatturazione agli utenti si avvale di un recapito telefonico dedicato 800 94 05 09 sia da fisso che da cellulare, con operatore a disposizione dalle 9.00 alle 13.00, con servizio di segreteria 24h su 24h sette giorni su sette. Il rapporto con gli utenti viene assicurato mediante un servizio di front office nei comuni di Amelia (martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30) di Orvieto (martedì 9.00 12.30) Terni (dal lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30) previo appuntamento da concordare chiamando il numero verde dedicato.

COSP, inoltre, promuove:

- *predisposizione, stampa e distribuzione di materiale informativo per gli utenti in particolare dei calendari;*
- *campagne promozionali e informative, realizzate per l'avvio o l'estensione di servizi e per la sensibilizzazione degli utenti alla corretta fruizione del servizio;*

- *incontri con i cittadini in concomitanza con l'avvio di nuovi servizi;*
- *educazione ambientale nelle scuole.*

Di concerto con le Amministrazioni Comunali predisporre inoltre campagne di informazione ambientale mirate ad aumentare la partecipazione alla raccolta differenziata e a migliorare la qualità della raccolta. Tali iniziative hanno, di norma, cadenza annuale.

Si specifica che non sono comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti, deposito temporaneo prima della raccolta ai fini del trasporto in un impianto di recupero, nonché le attività di pretrattamento finalizzate a ottenere flussi di rifiuti monomateriale attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale, e/o ridurre il volume dei rifiuti al fine di ottimizzare il trasporto verso gli impianti di trattamento, attraverso operazioni di pressatura, schiacciamento o compattazione (sia nel caso di raccolta multimateriale che nel caso di raccolta monomateriale), tenendo conto di quanto esplicitato all'articolo 2 della deliberazione 389/2023/R/RIF.

1.3 Altre informazioni rilevanti

Con riferimento alle altre informazioni rilevanti, si precisa che per COSP:

- Non sussistono situazioni di crisi giuridico-patrimoniale (procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- Non sussistono sentenze passate in giudicato inerenti all'affidamento del servizio rifiuti.

L'Assemblea dei Sindaci dell'Auri con la Deliberazione n.19 del 21-12-2021 ha deliberato in merito al *Sub Ambito n.4-gestione integrata del servizio Rifiuti MTR 1 l' "Approvazione della proposta di riequilibrio della concessione 2018-2021"* quanto segue:

1. *Di stabilire che in merito alle richieste di adeguamento dei corrispettivi per le annualità 2016 e 2017 le stesse non possono essere definite in relazione alla necessità di valutare ulteriori elementi tecnico contabili allo stato ancora non forniti dal gestore come in premessa meglio specificato;*
2. *Di approvare i contenuti della relazione predisposta dalla società ETRA Spa con riferimento alla determinazione dello squilibrio economico finanziario maturato nel periodo regolatorio 2018 – 2021;*
3. *Di stabilire che il recupero delle somme afferenti il riequilibrio economico finanziario della concessione sarà attuato con la definizione dei PEF MTR2 di cui alla delibera ARERA n. 363 del 3/8/2021 in 4 anni (2022-2025) per ASM Spa e in 6 anni (2022 – 2027) per Cosp;*
4. *Di dare atto che l'iter procedimentale di definizione dello squilibrio economico finanziario è stato condotto con la partecipazione del gestore così come previsto dalle deliberazioni di ARERA;*
5. *Di stabilire che per quanto attiene la componente RCU di competenza dei comuni riferita al recupero dei conguagli 2019 – 2020, la stessa non è stata conteggiata nel riequilibrio della concessione di cui al punto 2 e che la medesima potrà essere valorizzata, previa richiesta formale dei comuni, in occasione della definizione dei PEF MTR2 2022-2025;*
6. *Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.*

2 Dati relativi alla gestione nel bacino di affidamento

ASM, ai fini dell'aggiornamento del P2024-2025 ha trasmesso all'AURI Umbria la seguente documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte:

- Relazione di accompagnamento;
- Bilancio 2022;
- File excel dettaglio contabilità analitica conto economico 2022 e drivers applicati;
- Libro cespiti 2022 in formato pdf e excel;
- Rendicontazione COI 2023 e istanza quantificazione COI 2024-2025;
- Rilevazioni customer satisfaction 2022;
- Dichiarazione di veridicità dei dati predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determinazione 001/2023/DTAC, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- PEF grezzo 2024-2025 relativo alla gestione aggregata e per Comune secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 001/2023/DTAC, compilato per le voci di competenza del gestore (G).

2.1 Dati tecnici e patrimoniali

2.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Le principali variazioni variazione del perimetro gestionale (PG) di COSP a partire dal 2024 riguarderanno i seguenti aspetti:

GESTIONE TARIFFA PER TUTTI I COMUNI SERVITI

Come segnalato in premessa a partire dal 01.01.2024 il Gestore COSP è subentrato a ASM nella gestione della tariffa (riscossione, bollettazione, accertamento, ...) per i Comuni per cui COSP svolge i servizi di raccolta.

Trattandosi di un "subentro gestionale" per COSP ma essendo tali servizi svolti precedentemente all'interno del RTI aggiudicataria si è ritenuto opportuno procedere come segue:

- Inserimento tra i costi riconosciuti a COSP nel PEF 2024 – 2025 di una componente CARC stimata pari alla somma delle componenti CARC + COI (quota parte connessa al passaggio a TARIC) inserite nel PEF 2023, per un importo complessivo di 403.000 € articolato come nella tabella seguente.
- Decurtazione di pari importo dai costi ammissibili sostenuti da ASM nel 2022 per la gestione di tutti i comuni del sub-ambito 4 (32)

Inoltre, a partire dal 2024 il Comune di Fabro ha effettuato il passaggio da gestione TARI Comunale a tariffa puntuale corrispettiva. Tale variazione, da considerarsi a tutti gli effetti come un "subentro" gestionale da parte di COSP, sono stati introdotti costi previsionali stimati in misura pari a 30.046 € sulla base del costo unitario €/utenza così determinato ed il numero di utenze complessive del comune (2145 utenze).

Relativamente ai comuni di Allerona, Montecchio ed Orvieto per i quali il gestore COSP svolgerà il servizio stampa e postalizzazione a partire dal 01.01.2024, è stata inserita una stima del costo previsto

per tale servizio.

TABELLA 2 - STIME SERVIZIO CARC BOLLETTAZIONE

Comune	CARC (stima subentro bollettazione)*
Allerona	701 €
Montecchio	1.392 €
Orvieto	6.843 €

(*) Nel tool ARERA (IN_BIL_GEST22-23) sono stati inseriti i valori "deflazionati" al fine di ottenere tali stime nel PEF 24-25

COSTI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO, RECUPERO COMUNE DI FABRO

Considerato che il comune di Fabro è passato a TARIC a partire dal 01.01.2024, a partire dall'annualità 2024 il Gestore COSP sosterrà i costi per il trattamento e lo smaltimento delle frazioni Rifiuto Urbano residuo e Frazione organica e Verde (precedentemente sostenuti dal Comune). Per tale ragione sono stati inseriti tra i costi del Gestore i costi relativi alle componenti CTS – CTR riportati nel PEF MTR2 2022-2025 per l'anno 2024 nelle componenti di competenza del Comune (pari a CTS = 76.864 €, CTR = 34.649 €). Nel tool ARERA (IN_BIL_GEST22-23) sono stati inseriti i valori "deflazionati" al fine di ottenere tali stime nel PEF 24-25.

SPAZZAMENTO

Il Gestore COSP è subentrato a partire dal 1.1.2024 ai Comuni di Amelia e Attigliano nello svolgimento del servizio di spazzamento (precedentemente svolto in economia dai Comuni).

Si è pertanto provveduto ad integrare i costi 24-25 per tali attività sulla base di offerte tecniche ed economiche condivise con le singole Amministrazioni Comunali.

In particolare le componenti CSL dei due comuni sono state incrementate dei seguenti importi:

TABELLA 3 - DETTAGLIO STIME SPAZZAMENTO

Comune	CSL (stima subentro spazzamento)*
Attigliano	101.907,33 €
Amelia	250.879,28 €

(*) Nel tool ARERA (IN_BIL_GEST22-23) sono stati inseriti i valori "deflazionati" al fine di ottenere tali stime nel PEF 24-25

Inoltre, relativamente comuni passati a TARIC di **Acquasparta, Avigliano Umbro, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montegabbione e Penna**, si precisa che all'interno del PEF componente Gestore COSP non sono stati inseriti i costi relativi al servizio di spazzamento e lavaggio strade che tali comuni gestiscono in economia. Tali importi saranno inseriti dall'ETC.

2.1.2 Dati tecnici e di qualità

I dati tecnici relativi all'organizzazione del servizio, in assenza di specifiche informazioni, sono relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel triennio 2020-2022.

TABELLA 4 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA RAGGIUNTA NEL 2021 E NEL 2022

	REGIME 2021	2020	2022	2023
Allerona	TARI	68,52%	67,27%	68,63%
Avigliano Umbro	TARI	69,73%	76,56%	77,22%
Castel Giorgio	TARI	71,32%	71,51%	73,63%
Castel Viscardo	TARI	75,28%	74,46%	73,85%
Fabro	TARI	67,74%	66,58%	67,53%
Ficulle	TARI	64,65%	63,56%	66,75%
Montecchio	TARI	73,35%	72,47%	74,46%
Orvieto	TARI	69,69%	68,56%	68,53%
Parrano	TARI	71,35%	69,05%	74,75%
Porano	TARI	78,49%	81,38%	84,22%
Acquasparta	TARIC	74,04%	75,54%	75,25%
Alviano	TARIC	71,68%	72,18%	73,91%
Amelia	TARIC	72,87%	74,80%	75,74%
Attigliano	TARIC	82,35%	81,16%	81,86%
Baschi	TARIC	72,98%	74,19%	75,08%
Giove	TARIC	72,78%	72,00%	72,79%
Guardea	TARIC	72,85%	74,42%	74,13%
Lugnano in Teverina	TARIC	76,57%	78,06%	79,52%
Montecastrilli	TARIC	74,37%	77,27%	77,35%
Montegabbione	TARIC	69,58%	74,51%	75,57%
Monteleone di Orvieto	TARIC	71,53%	73,73%	74,25%
Penna in Teverina	TARIC	76,00%	75,90%	76,08%
San Gemini	TARIC	73,31%	74,75%	74,65%
Stroncone	TARIC	70,77%	70,23%	69,42%
TOTALE		71,91%	72,25%	72,83%

fonte: anno 2021-2022 dati Certificazione Regionale

Umbria fonte: anno 2023 dati preliminari

Per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata non sono stati indicati esplicitamente nei PEF approvati negli anni precedenti, proponendosi comunque il mantenimento delle percentuali per quei Comuni che avevano già raggiunto il livello massimo individuato dalla Giunta della Regione Umbria con Delibera n. 1409 del 04-12-2018 (**72,3%**), e proponendo misure per un miglioramento per gli altri Comuni (iniziative di sensibilizzazione, controlli, sanzioni).

Le variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) per gli anni 2022-2024 riguardano il proseguimento delle attività già avviate a partire dal 2021 con la revisione dell'organizzazione del servizio derivante dal passaggio a TARIC in numerosi Comuni serviti. La variazione introdotta determinerà un ulteriore incremento della raccolta differenziata e della qualità del rifiuto secondo un trend già ampiamente visibile dal 2021. La richiesta del coefficiente QL, pertanto, è motivata sia dal potenziamento della raccolta differenziata dei materiali (escluso l'organico) attraverso una capillare campagna informativa di sensibilizzazione ed il rinnovo dei sacchi, sia dai nuovi costi previsionali legati all'adeguamento agli standard di qualità del servizio introdotti dall'ARERA.

MACROINDICATORE R1

Con riferimento ai dati relativi all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo si riporta di seguito la sintesi a livello Comunale del macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo

6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/rif per i cui dettagli si rimanda alle schede allegare nei documenti trasmessi all'ETC.

TABELLA 5 - % SINTESI MACRO INDICATORE R1

BACINO GESTIONALE	EFF_RD_2022	QLT_RD_2022	R1_2022
ACQUASPARTA	98%	58%	0,56
ALLERONA	89%	59%	0,52
ALVIANO	99%	45%	0,45
AMELIA	99%	53%	0,52
ATTIGLIANO	96%	55%	0,53
AVIGLIANO UMBRO	96%	54%	0,52
BASCHI	100%	46%	0,46
CASTELGIORGIO	90%	60%	0,54
CASTELVISCARDO	90%	61%	0,55
FABRO	90%	60%	0,54
FICULLE	91%	62%	0,57
GIOVE	100%	52%	0,52
GUARDEA	100%	46%	0,46
LUGNANO IN TEVERINA	100%	57%	0,57
MONTECASTRILLI	94%	55%	0,52
MONTECCHIO	100%	47%	0,47
MONTEGABBIONE	90%	60%	0,54
MONTELEONE D'ORVIETO	90%	60%	0,54
ORVIETO	92%	63%	0,58
PARRANO	90%	59%	0,53
PENNA IN TEVERINA	96%	53%	0,51
PORANO	92%	59%	0,55
SAN GEMINI	100%	54%	0,54
STRONCONE	99%	51%	0,50

Si precisa che i valori al di sotto dell'obiettivo sono determinati in larga parte dalla tipologia di contratti che il Gestore ha in essere con le piattaforme di recupero che, talvolta, prevedono meccanismi di conferimento "al cancello" senza la piena emersione sia dei costi di trattamento che dei ricavi da vendita materia/contributi dei sistemi collettivi.

2.1.3 Fonti di finanziamento

COSP non ha fatto ricorso nel passato a fonti di finanziamento di terzi, né ha effettuato operazioni finanziarie negli anni 2022-2023.

2.1.4 Altri dati economici finanziari

Con riferimento agli altri dati economico-finanziari relativi all'annualità 2022 si segnala il rilevante impatto sulla gestione finanziaria dovuto al passaggio a TARIC di molti comuni a partire dal 2021. Il trasferimento del rischio di incasso dal Comune al Gestore ha determinato un incremento significativo degli oneri finanziari che, solo per la concessione in essere si attestano a ca. 850.000 €.

Si ritiene pertanto fondamentale che tale aspetto sia considerato anche nell’ambito delle valutazioni sull’equilibrio economico finanziario della concessione.

2.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

2.2.1 Dati di conto economico 2022 (2023)

Dati Contabili 2022

Il gestore nell’anno 2022 ha svolto sia attività comprese nel perimetro di regolazione ARERA (“Ciclo integrato RU”) sia altre attività (“Attività esterne al ciclo RU” e “Attività diverse o extra perimetro”) pertanto si è reso necessario ripartire i dati di conto economico al fine di individuare i costi ammissibili da utilizzare per la determinazione delle entrate tariffarie ai sensi del MTR Arera.

In considerazione delle caratteristiche di COSP Tecnoservice che svolge, oltre ai servizi di igiene urbana per il bacino di riferimento, servizi integrati di varia natura in ambiti non regolati (pulizie civili, industriali e sanitarie, logistica industriale, ristorazione e catering, ...) e della struttura del bilancio non oggetto di precedenti attività di unbundling contabile si è proceduto ad una riclassificazione ex post dei mastri contabili registrati nel conto economico 2022 a partire dal sistema di rilevazione dei costi di contabilità analitica (CoAn) aziendale **per le singole commesse** (gestioni comunali).

Dalla rilevazione dei costi per ciascuna commessa sono stati esclusi i costi riferiti a servizi non ricompresi nel perimetro di regolazione definito da ARERA ai sensi del MTR-2, quali ad esempio gestione del verde, derattizzazione, disinfezione, pulizia scritte murarie.

Oltre a tali costi, attribuiti alle singole commesse in via diretta, sono stati inclusi nella rendicontazione quota parte dei **costi comuni di struttura (CP 777, 4500, 10000)** utilizzando come driver il fatturato aziendale per le varie linee di business, come meglio specificato di seguito.

Tutti i fatturati riportati sono presi dai dati dal controllo di gestione, fonte contabilità Generale, anno 2022

TABELLA 6 - CONTO ECONOMICO 2022 – RICLASSIFICAZIONE PERIMETRO MTR

Macro Voce	Perimetro MTR (Comuni COSP)	Perimetro MTR (spazzamento Comune di Terni)	Fuori Perimetro (altre attività)	AMM+ ACC	Poste Rettificative PR	Totale CE 2022
B6	1.548.605 €	61.754 €	0 €			1.610.359 €
B7	3.988.737 €	251.771 €	0 €		20.424	4.240.508 €
B8	803.476 €	26.962 €	0 €			830.438 €
B9a Salari e stipendi	547.604 €	136.739 €	0 €			684.343 €
B9b Accantonamento quota TFR	0 €					
B9c Oneri sociali	0					0
B9d Altro						
B9e	5.784.693 €		0 €			5.784.693 €
B10a	0 €					
B10b						
B10d	65.286 €		0 €			65.286 €
B11a						

B11b						
B12						
B14	276.272 €	75 €	0 €		270.724	276.346 €
Totale	13.014.672	477.300	0	0	291.147	13.491.973

Per quanto riguarda i beni di proprietà di soggetti diversi dal gestore si evidenzia che il Piano Economico Finanziario allegato è stato elaborato valorizzando i contratti di leasing operativo e di leasing finanziario tramite la rendicontazione all'interno dei costi operativi del 2022 dei relativi canoni in coerenza con quanto previsto della Det. 1/2023/DTAC (chiarimenti applicativi). Non si è conseguentemente proceduto nella contabilizzazione delle immobilizzazioni di proprietà diversi dal gestore ai fini della determinazione del costo d'uso del capitale secondo la metodologia predisposta dall'Autorità.

Al fine di garantire una puntuale allocazione dei costi al servizio rifiuti e, successivamente, ai singoli Comuni serviti, COSP - disponendo di un set di grandezze tecniche rilevate puntualmente nel corso dell'esercizio - ha implementato specifici centri di costo e driver di ripartizione. Trattandosi di un modello piramidale che prevede prima l'individuazione del costo aggregato tariffario (es: CSL costi di spazzamento) e successivamente la scomposizione tra i Comuni serviti, per alcuni centri di costo sono stati applicati più driver al fine di giungere al dato del singolo Comune.

A livello operativo è stata preliminarmente definita la macro-scomposizione della società, distinguendo tra:

- Attività relative al servizio rifiuti Ambito Terni;
- Altre Attività non rientranti nel perimetro rifiuti (facility management, servizio rifiuti in altri territori,.....);

Successivamente sono stati individuati i centri di costo: per l'Attività del servizio rifiuti coincidono con le componenti tariffarie aggregate e distinte per singolo Comune ed i livelli di costi indiretti: Divisionali e di struttura ripartiti come riportato di seguito.

Costi Struttura (CP 777-4500-10000)

La struttura aziendale prevede la presenza costi di struttura connessi alle sedi aziendali presenti sul territorio (Terni, Orvieto Foligno) e nelle quali vengono gestite le attività di supporto tecnico amministrativo aziendali necessarie per la gestione di tutte le fasi contrattuali e di servizio.

A queste sedi corrispondono tre centri di costo, così classificati:

- CP *ANNO*777 Costi Generali e di struttura con specifica per le sedi Terni
- CP *ANNO*4500 Costi Generali sede Di Orvieto
- CP *ANNO*10.000 Costi Generali sede di Foligno,

I relativi cespiti vengono ribaltati sulle commesse di produzione, che rappresentano in controllo di gestione il centro di analisi tecnico-economica, in proporzione al fatturato sviluppato dalla singola commessa.

Nel caso di commesse gestite tramite società consortile di scopo, per esempio in presenza di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, a cui viene demandata una parte dei servizi tecnico amministrativi e la gestione quotidiana della commessa la percentuale di assorbimento dei costi generali

viene calcolata applicando un coefficiente di riduzione dell'incidenza. E' questo il caso della Viterbo Ambiente società consortile, che si occupa di erogare i servizi presso le Amministrazioni Comunali di Viterbo e Montefiascone, per la quale il fatturato preso a riferimento è pari al 10% rispetto a quello effettivo.

Tutti i fatturati riportati sono presi dai dati dal controllo di gestione, fonte contabilità Generale, anno 2022

DIVISIONE	FATTURATO	FATTURATO RETTIFICA(*)	%	FATTURATO RETTIFICATO	FATTURATO PER RIPARTIZIONE	% SUL TOT.
MULTISERVIZI	13.277.103	0	0%	13.277.103	13.277.103	26,9%
ECOLOGIA	42.706.592	7.298.223	10%	729.822	36.138.191	73,1%
SAE	0	0	0%	0	0	0,0%
SCHEDE			0%		0	0,0%
TOTALE	55.983.695	7.298.223	10%	14.006.925	49.415.294	100,0%

Pertanto la percentuale dei costi di struttura assorbita dalla Commessa ATI4 nel 2022 è pari al 31,04%, come da tabella di ribaltamento

	FATTURATO
ATI4	15.340.387
AZIENDALE	49.415.294
% FATT. ATI4 SU FATT. AZIENDALE	31,04%

Costi di Divisione (CP 3020)

La divisione Ecologia Ambiente ha una propria struttura di supporto per la gestione dei servizi di propria competenza.

Pertanto la percentuale dei costi di divisione assorbita dalla Commessa ATI4 nel 2022 è pari al 42,45%, come da tabella di ribaltamento

	FATTURATO
ATI4	15.340.387
DIV. ECOLOGIA	36.138.191
% FATT. ATI4 SU DIV. ECO.	42,45%

Cespiti relativi al Centro di Costo Centro Servizi Via Mario Corrieri (Codice 888)

Il Centro Servizi di Via Mario Corrieri in Terni è la struttura dedicata alle attività operative e di supporto alla commessa essendo impiegate per le attività di Rimessaggio Mezzi, Officina di Manutenzione, Magazzino attrezzature. L'impianto è altresì dotato di:

- impianto di pesatura per i mezzi di trasporto rifiuti,
- impianto di depurazione delle acque di prima pioggia,
- impianto di stoccaggio temporaneo di batterie esauste al piombo, pile esauste e farmaci scaduti autorizzato in AIA con determina 7813 del 24/04/2016 rilasciata dalla Regione Umbria e smi..

Tutti i cespiti relativi al Centro Servizi, codificati con codice 888, sono imputati al 100% alla Commessa.

Definiti i costi rientranti nel perimetro di regolazione del servizio rifiuti, la ripartizione tra le diverse componenti tariffarie e tra i singoli Comuni, ove non è stata possibile l'immediata imputazione diretta, è stata fatta utilizzando i drivers specifici riepilogati nella seguente tabella.

TABELLA 7 - PRINCIPALI DRIVERS UTILIZZATI PER L'IMPUTAZIONE NELLE CATEGORIE TARIFFARIE MTR E PER L'ASSEGNAZIONE AI SINGOLI COMUNI

Componente	Driver
CSL	Attribuzione puntuale al singolo Comune sulla base della contabilità analitica.
CRT	Proporzionale a PEF 2022*
CTS	Proporzionale a PEF 2022 integrando l'attribuzione con gli smaltimenti puntuali per Fabro, passato a TARIC nel 2024
CRD	Proporzionale a PEF 2022*
CTR	Proporzionale a PEF 2022* integrando l'attribuzione con gli smaltimenti puntuali per Fabro, passato a TARIC nel 2024
CARC	Proporzionale agli abitanti serviti
CGG	Proporzionale a PEF 2022*
CCD	
Acc	Medesimo criterio di CARC
AR	Attribuzione puntuale al singolo Comune sulla base della contabilità analitica.
AR CONAI	Attribuzione puntuale al singolo Comune sulla base della contabilità analitica.

Nella quantificazione dei costi rilevanti nel calcolo tariffario:

- Sono state escluse le c.d. "poste rettificative" (PR), pari a 291.147 €, il cui dettaglio è riepilogato nella Tabella 8;
- Sono stati portati in diretta detrazione dei costi i rimborsi accise carburante registrati nel corso dell'esercizio.

TABELLA 8 - DETTAGLIO POSTE RETTIFICATIVE

Poste rettificative	2022	Classificazione CE
Oneri finanziari	1.728	PR [art. 1.1] Oneri finanziari e rettifiche di valori di attività finanziaria
Oneri straordinari	213.595	PR [art. 1.1] Oneri straordinari
Assicurazioni	6.741	PR [art. 1.1] Oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi
Sanzioni, penali, risarcimenti	15.946	
Liberalità	41.182	PR [art. 1.1] Costi connessi all'erogazione di liberalità

Costi pubblicitari	258	
Spese di rappresentanza	11.698	PR [art. 1.1] Spese di rappresentanza
TOTALE	291.147	

La Tabella 9 riporta la suddivisione aggregata dei costi del servizio rifiuti rientranti nel perimetro del calcolo tariffario (esclusi gli ammortamenti) e la riclassificazione nelle categorie tariffarie.

TABELLA 9 - CLASSIFICAZIONE DEI COSTI NELLE CATEGORIE TARIFFARIE VALORI AGGREGATI

2022	per attività comprese nel perimetro di regolazione ARERA (Servizio integrato di gestione ex Art. 1.1)												TOTALE CICLO INTEGRATO	
	CSL	CRT	CTS Impianti o altri servizi Gestiti	CTS Conferimento Impianti Esenti	CRD	CTR Impianti o altri servizi Gestiti	CTR Conferimento Impianti Esenti	CARC	CGG	CCD	Acc	CO _{2L}		
VALORE DELLA PRODUZIONE	33.553 €	- €	- €	- €	1.026.029 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.938.271 €	43.997.853 €
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.553 €	- €	- €	- €	1.026.029 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.938.271 €	43.997.853 €
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A5) Altri ricavi e proventi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.273.938 €	1.259.875 €	- €	1.099.841 €	6.810.189 €	- €	732.033 €	117.319 €	2.133.491 €	- €	65.286 €	- €	13.491.973 €	
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (al netto di resi, abbuffoni e sconti)	164.823 €	216.426 €	- €	- €	1.027.054 €	- €	- €	1.805 €	200.250 €	- €	- €	- €	1.610.359 €	
B7) Per servizi	671.989 €	175.584 €	- €	1.099.841 €	829.984 €	- €	732.033 €	957 €	730.120 €	- €	- €	- €	4.240.508 €	
B8) Per godimento beni di terzi	71.962 €	97.247 €	- €	- €	601.553 €	- €	- €	34.000 €	25.875 €	- €	- €	- €	830.438 €	
B9) Per il personale	364.964 €	770.340 €	- €	- €	4.346.354 €	- €	- €	80.556 €	906.821 €	- €	- €	- €	6.460.035 €	
B10.d) Accantonamenti per svalutazione dei crediti iscritti a bilancio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.286 €	- €	65.286 €	
B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
B12) Accantonamenti per rischi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
B13) Altri accantonamenti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
B14) Oneri diversi di gestione	200 €	278 €	- €	- €	5.244 €	- €	- €	0 €	270.625 €	- €	- €	- €	276.346 €	
POSTE RETTIFICATIVE ART.1.1	- €	141 €	- €	169.107 €	187 €	- €	38.501 €	- €	83.212 €	- €	- €	- €	291.147 €	
Accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 Allegato A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Accantonamenti per svalutazione dei crediti iscritti a bilancio eccedenti il valore massimo previsto dalle norme fiscali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Oneri finanziari e rettifiche di valori di attività finanziarie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.728 €	- €	- €	- €	1.728 €	
Svalutazione delle immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Oneri straordinari	- €	106 €	- €	169.107 €	101 €	- €	38.501 €	- €	5.780 €	- €	- €	- €	213.595 €	
Oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.741 €	- €	- €	- €	6.741 €	
Oneri per sanzioni, penali, risarcimenti nonché oneri per contenziosi ove l'impresa sia risultata soccombente	- €	35 €	- €	- €	86 €	- €	- €	- €	15.825 €	- €	- €	- €	15.946 €	
Costi connessi all'erogazione di liberalità	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	41.182 €	- €	- €	- €	41.182 €	
Costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	258 €	- €	- €	- €	258 €	
Spese di rappresentanza	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.698 €	- €	- €	- €	11.698 €	

Dati Contabili 2023

Per la predisposizione del PEF 2025, non avendo ancora disponibilità di dati di consuntivo/preconsuntivo 2023 completo di relativa attestazione di conformità da parte dell'organo di revisione (così come espressamente richiesto da AURI con PEC del 15.12.2023) sono state utilizzate le fonti contabili 2022 come previsto dal MTR-2 ARERA. Inoltre, si ricorda che il tool di calcolo ARERA procede in automatico, per il calcolo del PEF 24-25, all'adeguamento rispettivamente:

- dei costi 2022 applicando rivalutazione dei costi pari al 13,7% (I23=4,5% e I24=8,8%)
- dei costi 2023 applicando rivalutazione dei costi pari al 13,7% (I24=8,8% e I25=0%)

Al fine di evitare la paradossale casistica di riduzione del corrispettivo 2025 dovuto al mancato utilizzo di costi 2023 (rispetto ai quali si sono comunque registrate dinamiche inflattive significative), **si è ritenuto opportuno adeguare i costi 2022 (applicando un coeff. Inflattivo del 4,5%, pari a I23) preventivamente al caricamento del foglio IN BIL GEST23.**

2.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Nel 2022 i ricavi derivanti dalla vendita di materiali e derivanti da attività diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato (AR) sono riportati nella seguente tabella.

Nella colonna AR SC, vengono riportati i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI quali contributi per cessione RD o per finanziare dei progetti di sensibilizzazione.

TABELLA 10 - DETTAGLIO RICAVI AR E ARSC

SOGGETTO	AR – ALTRI RICAVI
ASSOCIAZIONE G.A.S.	113 €
AVIGLIANFER SRL	32.405 €
COBAT RAEE	185 €
CONSORZIO ECOEM	1.342 €
CONSORZIO ECOLAMP	62 €
CONSORZIO ECOPEL	63 €
CONSORZIO ERP ITALIA	5.987 €
CONSORZIO RIDOMUS	1.735 €
ECOLIGHT	72 €
ERION WEEE	6.583 €
EURO RECUPERI SRL	30.000 €
FERROCART S.r.l.	201.475 €
FRIGGIOIL SERVICE DI BONIFAZI FABRIZIO & C. SAS	13.891 €
IDEALSERVICE SOC.COOP.	366.384 €
Totale complessivo	660.298 €

SOGGETTO	ARSC
COMIECO	167.313 €
CONSORZIO RECUPERO VETRO - COREVE	198.417 €
Totale complessivo	365.730 €

2.2.3 Componenti dei costi previsionali

COI

In merito alle componenti dei costi previsionali COI, si ricorda che:

- nel PEF 2022 erano state valorizzate le componenti COI per l'attivazione del servizio TARIC da parte di ASM (che nel 2022 effettuava il servizio di tariffazione anche per i comuni gestiti da COSP) per un importo pari a 102.300€;
- nel PEF 2023 erano state valorizzate le componenti COI per l'attivazione del servizio TARIC da parte di ASM (che nel 2023 effettuava il servizio di tariffazione anche per i comuni gestiti da COSP) per un importo pari a 99.908€ e le componenti COI per la gestione del centro di raccolta intercomunale di Fabro per un importo di 29.000€.

Si ritiene che nel PEF 2024-2025 non si debba procedere alla rendicontazione dei costi connessi alle attività connesse per i quali erano stati richiesti i COI per i seguenti motivi:

- per quanto riguarda l'attivazione del servizio TARIC, essendo subentrato COSP nella gestione di tale servizio a partire dal 01.01.2024, i costi del 2022 del gestore ASM non concorrono più alla formazione del PEF 2024-25 e pertanto non sono soggetti alla decurtazione dei costi connessi a tale attività;
- per quanto riguarda il centro di raccolta intercomunale, essendo i COI riferiti all'annualità 2023 ed il PEF 2024-25 predisposto sulla base dei dati contabili 2022, non si è proceduto alla decurtazione dei costi connessi a tale attività.

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi si precisa che per entrambi le fattispecie l'obiettivo può considerarsi raggiunto al 100%.

Per le annualità 2024-2025 si prevede la conferma del COI connesso all'apertura del Centro di Raccolta Intercomunale di Fabro, in misura ridotta rispetto a quanto previsto per le annualità 2023-2025 nel PEF 22-25 approvato da AURI nel 2023 in considerazione del fatto che tale struttura è entrata in esercizio a ottobre 2022 e pertanto i dati contabili di consuntivo 2022 utilizzati per la predisposizione del PEF 2024-2025 erano già comprensivi di 3 mensilità di operatività della struttura.

TABELLA 11 - STIMA DEI COI 2024-2025

Comune	Descrizione	COITV stimato PEF 2024-2025*	COITF stimato PEF 2024-2025*	COI Totale stimato PEF 2024-2025*
Fabro	Attivazione Servizio Centro Raccolta Interc	8.053 €		8.053 €
Ficulle	Attivazione Servizio Centro Raccolta Interc	4.780 €		4.780 €
Montegabbione	Attivazione Servizio Centro Raccolta Interc	3.409 €		3.409 €
Monteleone d'Orvieto	Attivazione Servizio Centro Raccolta Interc	4.067 €		4.067 €
Parrano	Attivazione Servizio Centro Raccolta Interc	1.441 €		1.441 €
TOTALE		21.750		21.750

(*) da intendersi per ciascuna annualità 2024-2025

CQ

In merito alle componenti dei costi previsionali CQ, si ricorda che nei PEF 2023 erano state valorizzate componenti CQ per la copertura del servizio di pronto intervento rispetto alle quali, nell'annualità 2023, sono stati sostenuti costi in misura residuale in quanto a differenza delle stime elaborate in sede previsionale non si sono registrate richieste di pronto intervento. I costi sostenuti sono relativi esclusivamente alla reperibilità degli operatori.

Per tale motivo si è proceduto alla decurtazione dell'intera componente CQ inserita nel PEF 23 dal PEF 25, per una rettifica pari a 168.814 € inserita come componente RC

Per le annualità 2024 e 2025 si ritiene opportuno che venga comunque valorizzate le componenti CQ già oggetto di approvazione per le medesime annualità connesse alle seguenti attività:

TABELLA 12 - STIMA DEI CQ 2024-2025

Comune	Descrizione	CQ - Componente Costi Variabile CQTV	CQ - Componente Costi Fissi CQTF	CQ - Totale
Acquasparta	Pronto interventi TQRIF	7.266 €	2.041 €	9.307 €
Allerona	Pronto interventi TQRIF	2.714 €	762 €	3.476 €
Alviano	Pronto interventi TQRIF	2.250 €	632 €	2.882 €
Amelia	Pronto interventi TQRIF	18.677 €	5.246 €	23.923 €
Attigliano	Pronto interventi TQRIF	3.171 €	891 €	4.061 €
Avigliano Umbro	Pronto interventi TQRIF	3.866 €	1.086 €	4.951 €
Baschi	Pronto interventi TQRIF	4.228 €	1.188 €	5.416 €
Castel Giorgio	Pronto interventi TQRIF	3.308 €	929 €	4.237 €
Castel Viscardo	Pronto interventi TQRIF	4.452 €	1.250 €	5.702 €
Fabro	Pronto interventi TQRIF	4.307 €	1.210 €	5.517 €
Ficulle	Pronto interventi TQRIF	2.556 €	718 €	3.274 €
Giove	Pronto interventi TQRIF	2.953 €	830 €	3.783 €
Guarda	Pronto interventi TQRIF	2.796 €	785 €	3.581 €
Lugnano in Teverina	Pronto interventi TQRIF	2.258 €	634 €	2.893 €
Montecastrilli	Pronto interventi TQRIF	7.778 €	2.185 €	9.963 €
Montecchio	Pronto interventi TQRIF	2.517 €	707 €	3.224 €
Montegabbione	Pronto interventi TQRIF	1.823 €	512 €	2.335 €
Monteleone d'Orvieto	Pronto interventi TQRIF	2.175 €	611 €	2.786 €
Orvieto	Pronto interventi TQRIF	31.974 €	8.981 €	40.956 €
Parrano	Pronto interventi TQRIF	771 €	216 €	987 €
Penna in Teverina	Pronto interventi TQRIF	1.696 €	476 €	2.172 €
Porano	Pronto interventi TQRIF	3.010 €	845 €	3.855 €
San Gemini	Pronto interventi TQRIF	7.739 €	2.174 €	9.913 €
Stroncone	Pronto interventi TQRIF	7.511 €	2.110 €	9.620 €
Totale		137.794 €	37.019 €	168.814 €

(*) da intendersi per ciascuna annualità 2024-2025

2.2.4 Dati relativi ai costi di capitale e investimenti 2021

Il perimetro delle immobilizzazioni incluse nel calcolo dei costi di capitale è composto:

- dai cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno 2017 acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi;
- dagli investimenti 2018 relativi al servizio di gestione rifiuti;
- dagli investimenti 2019 relativi al servizio di gestione rifiuti;
- dagli investimenti 2020 relativi al servizio di gestione rifiuti;
- dagli investimenti 2021 relativi al servizio di gestione rifiuti;
- dagli investimenti 2022 relativi al servizio di gestione rifiuti;
-

Per la ricostruzione del costo storico dei cespiti in esercizio al 31/12/2017 e del relativo fondo di ammortamento al 01/01/2017, la fonte contabile di riferimento è stata il libro cespiti e il bilancio di esercizio anno 2017.

Gli investimenti 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono stati estratti dal libro cespiti aziendale rispettivamente aggiornato al 31/12 di ogni anno di riferimento. Sono stati esclusi gli investimenti non rientranti nel perimetro del servizio di gestione rifiuti. Le seguenti tabelle riepilogano gli investimenti per gli anni 2022-2023:

TABELLA 13 - INVESTIMENTI 2022-23 PERIMETRO SERVIZIO RIFIUTI

Cespiti – categorie MTR	Investimenti 2022 (IP)	Investimenti 2023 (IP)
Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)	20.803	
Altre immobilizzazioni materiali	110.316	
Cassonetti, Campane e Cassoni		60.000
Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	370.982	
Fabbricati	133.086	
Impianti di pretrattamento		675.000
Totale	635.186	735.000

L'attribuzione dei cespiti ai singoli Comuni sarà fatta dall'AURI mantenendo i criteri di validazione adottati nell'istruttoria dell'istanza di riequilibrio presentata dalla RTI ASM-CNS affidataria del servizio.

L'entità dei Fondi al 31/12/2022 rilevanti nel calcolo tariffario è esposta nelle seguenti tabelle:

TABELLA 14 - FONDI AL 31/12/2022

Anno	Fondo	Importo rifiuti	Note
2022	TFR	677.047	% dipendenti assegnati rifiuti

2.2.5 Investimenti previsti 2024-2025

Gli investimenti previsti negli anni 2024-2025 sono i seguenti

TABELLA 15 - INVESTIMENTI PREVISTI 2024-2025

Anno	Descrizione	Categoria cespite ARERA	Importo
2024	CCR comune di Porano	Impianti di pretrattamento	240.227,09
2024	CCR comune di Orvieto	Impianti di pretrattamento	452.499,54
2024	CCR comune di Stroncone	Impianti di pretrattamento	262.429,01
2025	CCR comune di Allerona	Impianti di pretrattamento	319.680,00
2025	CCR comune di Lugnano in T.	Impianti di pretrattamento	152.280,00
2025	CCR comune di Castel Giorgio	Impianti di pretrattamento	205.200,00
2024	mezzi operativi	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	1.000.000,00
2024	asse scarrabili + contenitori ccr	Cassonetti, Campane e Cassoni	220.000,00
2025	mezzi operativi	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	1.000.000,00
2025	asse scarrabili + contenitori ccr	Cassonetti, Campane e Cassoni	220.000,00

Remunerazione del Capitale

Si precisa che le componenti relative alla Remunerazione del Capitale sono state valorizzate utilizzando i parametri stabiliti da ARERA in via provvisoria per i PEF 24-25 (Del. 487/23 e Del. 68/22), assumendo in particolare WACC=5,6% . Con successiva delibera 7/2024, tenuto conto che i parametri approvati con la Del. 487/23 hanno natura provvisoria, ARERA ha stabilito che nell'ambito del terzo periodo regolatorio saranno quantificate le specifiche componenti di conguaglio (modalità ritenuta necessaria anche per non pregiudicare la sostenibilità della gestione in considerazione delle dinamiche macroeconomiche in corso).

2.2.6 Costi smaltimento e trattamento

Nei Comuni in regime TARIC, COSP incassando direttamente il corrispettivo del servizio, provvede al pagamento dei costi di smaltimento (CTS) e trattamento della frazione organica (CTR).

2.2.7 Ulteriori elementi

Componenti di Conguaglio

Componente Recupero conguaglio I2023

Relativamente al recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli quantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2023}=4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, si precisa che questo è stato valorizzato e inserito all'interno delle componenti a conguaglio anno 2024, nel foglio IN_COexp-RD-T celle M32 e M46.

Per tale aspetto si rimanda alle valutazioni di competenza dell'ETC richiamando la necessità tenere in considerazione l'Equilibrio Economico Finanziario, anche con riferimento a quanto segnalato più avanti.

Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità

Per i comuni che presentavano importi relativi a tali quote, queste sono state allocate nell'annualità (2024 o 2025) prevista nei precedenti PEF

Componente recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato con riferimento alla medesima annualità

Tale importo, limitatamente ai comuni TARIC, è stato quantificato dal gestore ASM che, fino al 31.12.2023 ha gestito il servizio CARC per tali comuni. E' stato tuttavia inserito all'interno dei conguagli come una componente del Gestore COSP.

TABELLA 16 - RECUPERO DELLO SCOSTAMENTO TRA LE ENTRATE TARIFFARIE APPROVATE PER L'ANNO (A-2) E QUANTO FATTURATO CON RIFERIMENTO ALLA MEDESIMA

Comune	Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie approvate per l'anno (a-2) e quanto fatturato con riferimento alla medesima annualità
Acquasparta	72.944
Alviano	13.392
Amelia	81.149
Attigliano	21.135
Avigliano Umbro	51.437
Baschi	27.817
Giove	27.121
Guarda	10.519
Lugnano in Teverina	9.121
Montecastrilli	-456
Montegabbione	16.828

Monteleone d'Orvieto	6.907
Penna in Teverina	15.148
Porano	29.995
San Gemini	-20.209
Stroncone	21.315
Totale	384.161

Componente Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR2 relativo alle annualità precedenti

Dai PEF MTR2 2022-2025 approvati sono stati quantificati gli eventuali recuperi del delta derivante dalle approvazioni tariffarie 2022-2023 rinviati alle annualità successive. Tali importi sono stati interamente come recuperi nel PEF 2024.

Rettifica WACC

Si precisa che è stata compilata la sezione relativa alla componente di rettifica della Remunerazione del Capitale in considerazione della modifica del parametro WACC.

Valorizzazione del parametro di sharing b

Come noto, il fattore di sharing dei proventi **b**, il cui valore è determinato **dall'Ente territorialmente competente** - nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] - **in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei**.

Considerato il livello di assoluta eccellenza dei risultati di Raccolta Differenziata raggiunti nei Comuni serviti si riterrebbe ragionevole che tale coefficiente fosse valorizzato dall'ETC in corrispondenza dell'estremo inferiore dell'intervallo.

Ai fini delle attività di elaborazione e validazione dell'aggiornamento biennale PEF 2024-2025, anche in considerazione delle competenze dell'ETC previste da ARERA, si ritiene necessario evidenziare alcuni aspetti fondamentali.

Valutazioni in ordine all'Equilibrio Economico Finanziario

Ai fini delle attività di elaborazione e validazione dell'aggiornamento biennale PEF 2024-2025, anche in considerazione delle competenze dell'ETC previste da ARERA, si ritiene necessario evidenziare alcuni aspetti fondamentali.

Per quanto riguarda la predisposizione tariffaria riferita alle annualità 2024 e 2025, tenuto conto delle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, si ricorda quanto previsto dall'art. 28.2 del MTR-2 in cui è stabilito che **"l'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati**, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio".

In tale ottica si ritiene inoltre opportuno riportare le previsioni del nuovo MTR-2, confermate e

rafforzate dalla Del. 389/2023 di aggiornamento del metodo, relative alla determinazione delle entrate tariffarie in applicazione del Limite alla Crescita, per cui ARERA ha introdotto importanti criteri di flessibilità e modularità per garantire la salvaguardia delle gestioni ed il rispetto dell'equilibrio economico finanziario delle stesse.

In particolare

- l'art. 4.4bis del MTR-2 prevede che per la determinazione del limite alla crescita " *l'Ente territorialmente competente può **valorizzare il coefficiente CRIa**, che tenga conto dei **maggiori oneri** sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla **dinamica dei prezzi dei fattori della produzione**".*
- all'art. 4.5 del MTR-2 è stabilito che "*nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal **medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario**, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere **rimodulata negli anni successivi** al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.*"
- l'art. 3.3 della Det. 1/2023/DTAC prevede che "*L'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, **il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025**, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli quantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2023}=4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF".*

Si ritiene che ai fini della valutazione dell'equilibrio economico finanziario non possono non essere valutate anche ulteriori dinamiche, quali l'elevato livello di non riscosso a fronte del passaggio a TARIC, che determinano un aggravio significativi in termini finanziari ed economici (anche a fronte degli alti tassi di interesse a cui la società deve ricorrere). In tal senso si ritiene fondamentale che in questa fase siano utilizzati tutti gli strumenti consentiti dalla regolazione, tra cui:

- valorizzazione del recupero inflattivo sull'anno 2023 secondo quanto previsto all'art. 3.3 della Det. 1/2023/DTAC
- valorizzazione massima del coefficiente CRI
- rimodulazione delle entrate tariffarie eccedenti il limite alla crescita

COMUNE DI BASCHI	PEF 2024 & Riepilogo costi da coprire con tariffe TARIC anno 2024
-------------------------	--

PEF anno 2024	Totale €uro	Ripartiz. %	ANNO 2023 €uro	Differenza	
				€uro	%
PARTE FISSA	179.122,59	30,37%	159.790,00	19.332,59	12,10%
PARTE VARIABILE	410.740,94	69,63%	394.010,00	16.730,94	4,25%
TOTALE	589.863,53	100%	553.800,00	36.063,53	6,51%

TOTALE COSTI fissi DA COPRIRE al netto IVA	ANNO 2024 €uro	Acconto €uro	% su PEF 2023
PEF - costi fissi	179.122,59		
RIDUZIONI fatturate		24.179,00	4,37%
STIMA RIDUZIONI	24.000,00		
Importo MIUR (al netto TEFA)	-1.600,00		
TOTALE + STIMA RIDUZIONI	201.522,59		

TOT COSTI DA COPRIRE anno 2024	COSTI FISSI		COSTI VARIABILI €uro	TOTALE	
	€uro	%		€uro	%
DOM	165.248,52	82%	280.498,79	445.747,31	73%
NON DOM	36.274,07	18%	129.981,89	166.255,95	27%
TOTALE	201.522,59	100%	410.480,68	612.003,26	100%

TOT COSTI DA COPRIRE anno 2023	COSTI FISSI €uro	COSTI VARIABILI €uro	TOTALE €uro	Differenza 2024/2023		
				COSTI FISSI %	COSTI VARIABILI %	TOTALE %
DOM	145.006,71	264.461,68	409.468,39	13,96%	6,06%	8,86%
NON DOM	31.830,74	124.035,03	155.865,78	13,96%	4,79%	6,67%
TOTALE	176.837,46	388.496,71	565.334,17	13,96%	5,66%	8,26%

COMUNE DI BASCHI
 Protocollo di Amministrazione
 Doc. Pr.Ind. Tar. Class. 4.3 - Copia Documento
 N. 4465/2024 del 29-05-2024

COMUNE DI BASCHI
TARIC - STIMA COPERTURA COSTI VARIABILI - anno 2024

Produzione rifiuti indifferenziati - anno 2023 (fonte Kg)	Fattore di conversione Kg / Lt	Stima TOTALE Litri Lt	CV		anno 2023 Euro/lit	Variazione 2024/2023	
			Euro	Euro/lit		Euro	%
266.886	0,0939	2.843.448	410.740,94	0,144450	0,13863	0,005820	4,20%
				QVa (Euro/lit)			
		CTS - PEF 2024	47.148,00	0,016581			

	Tipologia contenitori	Numero utenze	Conteggio di contenitori	n° svuotamenti annui	Litri minimi utenza	Totale litri minimi	Stima Fatturazione	
							Euro/lit	Euro
NON DOM SINGOLE	40		34	32	1.280	43.520	0,14445	6.286,46
NON DOM SINGOLE	120		23	32	3.840	88.320	0,14445	12.757,82
NON DOM SINGOLE	240		51	32	7.680	391.680	0,14445	56.578,18
NON DOM SINGOLE	360		3	32	11.520	34.560	0,14445	4.992,19
NON DOM SINGOLE	1.100		8	32	35.200	281.600	0,14445	40.677,12
TOT UTENZE NON DOM SINGOLE		119						
NON DOM CONDOM	40	48	47	32	1.280	60.160	0,14445	8.690,11
TOT NON DOM		167	166			899.840		129.981,89
Ut DOM 1 comp.	40	489		22	880	430.320	0,14445	62.159,72
Ut DOM 2 comp.	40	749		24	960	719.040	0,14445	103.865,33
Ut DOM 3 comp.	40	331		26	1.040	344.240	0,14445	49.725,47
Ut DOM 4 comp.	40	323		28	1.120	361.760	0,14445	52.256,23
Ut DOM 5 comp.	40	46		30	1.200	55.200	0,14445	7.973,64
Ut DOM 6 comp.	40	23		34	1.360	31.280	0,14445	4.518,40
TOTALE ut DOM		1.961			6.560	1.941.840		280.498,79
TOTALE		2.128		Totale QVb		2.841.680		410.480,68

 COMUNE DI BASCHI
 PROTOCOLLO N. 114/2024
 Doc. prot. 114/2024
 CLASSE 114/00001/2024

COMUNE DI BASCHI

Tariffe TARIC anno 2024 - uso DOMESTICO

Categoria	Ka	Kb	Num nuclei	Mq	Mq pond	Svuotamenti minimi			Tariffe TARIC Anno 2024		
						n°	Lt/utenza	Lt/anno	QF	QVb	QVb
									€uro/mq/anno	€uro/lit	€uro/anno
Nucleo di 1 Persone	0,8	0,6	489	65.698	52.558	22	880	430.320	0,48772	0,14445	127,12
Nucleo di 2 Persone	0,92	1,4	749	100.498	92.458	24	960	719.040	0,56088	0,14445	138,67
Nucleo di 3 Persone	1,03	1,8	331	46.886	48.293	26	1.040	344.240	0,62794	0,14445	150,23
Nucleo di 4 Persone	1,1	2,2	323	57.277	63.005	28	1.120	361.760	0,67061	0,14445	161,78
Nucleo di 5 Persone	1,17	2,9	46	7.988	9.346	30	1.200	55.200	0,71329	0,14445	173,34
Nucleo di 6 o piu' Persone	1,21	3,4	23	4.459	5.395	34	1.360	31.280	0,73768	0,14445	196,45
TOTALE			1.961	282.806	271.055			1.941.840			

87%

COMUNE DI BASCHI
 Protocollo Arrivo N. 4465/2024 del 29-05-2024
 Municipio - Class. 4.3 - Copia Documento

n.	Categoria	kc	kd	Mq	Mq pond	Anno 2024	
						QF €uro/mq/anno	QV €uro/lt
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	2,93	1.753	596	0,34705	0,14445
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7	5,95	2.208	1.546	0,71451	0,14445
3	Stabilimenti balneari	0,43	3,65	0	0	0,43891	0,14445
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	1,95	1.962	451	0,23477	0,14445
5	Alberghi con ristorante	1,02	8,66	3.659	3.732	1,04115	0,14445
6	Alberghi senza ristorante	0,65	5,52	2.962	1.925	0,66347	0,14445
7	Case di cura e riposo	0,93	7,88	2.594	2.412	0,94928	0,14445
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76	6,48	3.120	2.371	0,77576	0,14445
9	Banche ed istituti di credito	0,48	4,1	0	0	0,48995	0,14445
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,86	7,28	422	363	0,87783	0,14445
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	7,31	312	268	0,87783	0,14445
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,68	5,75	2.198	1.495	0,69410	0,14445
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,82	386	355	0,93907	0,14445
14	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,42	3,57	4.178	1.755	0,42871	0,14445
14-bis	Attività di produzione beni specifici	0,53	4,47	3.381	1.792	0,54099	0,14445
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,01	42,56	1.902	9.529	5,11386	0,14445
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	32,52	1.286	4.925	3,90940	0,14445
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	16,2	636	1.215	1,94960	0,14445
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	9,6	376	425	1,15343	0,14445
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,58	55,94	58	382	6,71641	0,14445
21	Discoteche, nightclub	1	8,51	0	0	1,02073	0,14445
				33.393	35.537		

Tipologia di contenitore (lt)	Anno 2024
	QVb €uro/anno
40	184,90
120	554,69
240	1.109,38
360	1.664,06
1.100	5.084,64

COMUNE DI BASCHI Tariffe TARIC anno 2024 - uso DOMESTICO

Variazione spesa 2024/2023

Utenze Domestiche	Svuotamenti minimi			Tariffe TARIC Anno 2024			Num. nuclei	Mq	Tariffe TARIC Anno 2023			Variazione spesa 2024/2023					
	Categoria	n°	Lt/utenza	Lt/anno	QF Euro/mq/anno	QVb Euro/lt			QVb Euro/anno	QF Euro/mq/anno	QVb Euro/lt	QVb Euro/anno	Superficie Mq	2024 Euro/anno	2023 Euro/anno	Differenza	
														Euro/annoc	%		
Nucleo di 1 Persone	22	880	430.320	0,487719188	0,14445	127,116	0	476	64991	0,430539065	0,13863	121,9944	80	191,05	179,90	11,15	6,20%
Nucleo di 2 Persone	24	960	719.040	0,560877066	0,14445	138,672	0	745	100240	0,495119925	0,13863	133,0848	80	211,07	198,60	12,47	6,28%
Nucleo di 3 Persone	26	1.040	344.240	0,627938454	0,14445	150,228	0	312	46559	0,554319047	0,13863	144,1752	100	244,98	229,55	15,43	6,72%
Nucleo di 4 Persone	28	1.120	361.760	0,670613883	0,14445	161,784	0	325	57075	0,591991215	0,13863	155,2656	100	263,17	246,63	16,54	6,71%
Nucleo di 5 Persone	30	1.200	55.200	0,713289312	0,14445	173,34	0	46	7882	0,629663383	0,13863	166,356	100	281,37	263,72	17,65	6,69%
Nucleo di 6 o piu' Persone	34	1.360	31.280	0,737675271	0,14445	196,452	0	22	4354	0,651190336	0,13863	188,5368	100	310,75	291,70	19,05	6,53%
			1.941.840					1.926	281.101								

COMUNE DI BASCHI
 Protocollo Arrivo N. 4465/2024 del 29-05-2024
 Doc. Principale - Class. 4.3 - Copia Documento

COMUNE DI BASCHI

Tariffe TARIC anno 2024 - uso NON DOMESTICO

n.	Categoria	Ka	Kb	Mq	Mq pond	Anno 2024	
						QF	QV
						€uro/mq/anno	€uro/lt
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	2,93	1.753	596	0,34705	0,14445
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7	5,95	2.208	1.546	0,71451	0,14445
3	Stabilimenti balneari	0,43	3,65	0	0	0,43891	0,14445
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	1,95	1.962	451	0,23477	0,14445
5	Alberghi con ristorante	1,02	8,66	3.659	3.732	1,04115	0,14445
6	Alberghi senza ristorante	0,65	5,52	2.962	1.925	0,66347	0,14445
7	Case di cura e riposo	0,93	7,88	2.594	2.412	0,94928	0,14445
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76	6,48	3.120	2.371	0,77576	0,14445
9	Banche ed istituti di credito	0,48	4,1	0	0	0,48995	0,14445
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri	0,86	7,28	422	363	0,87783	0,14445
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	7,31	312	268	0,87783	0,14445
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,68	5,75	2.198	1.495	0,69410	0,14445
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,82	386	355	0,93907	0,14445
14	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,42	3,57	4.178	1.755	0,42871	0,14445
14-bis	Attività di produzione beni specifici	0,53	4,47	3.381	1.792	0,54099	0,14445
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,01	42,56	1.902	9.529	5,11386	0,14445
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	32,52	1.286	4.925	3,90940	0,14445
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	16,2	636	1.215	1,94960	0,14445
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	9,6	376	425	1,15343	0,14445
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,58	55,94	58	382	6,71641	0,14445
21	Discoteche, nightclub	1	8,51	0	0	1,02073	0,14445
				#RIFI	#RIFI		

Tipologia di contenitore (lt)	Anno 2024
	QVb €uro/anno
40	184,90
120	554,69
240	1.109,38
360	1.664,06
1100	5.084,64

Variazione spesa - anno 2024/2023

Mq pond	Anno 2023		Variazione 2024/2023	
	QF	QV	QF	QV
	€uro/mq/anno	€uro/lt	%	%
600	0,30480	0,13863	13,86%	4,20%
1.546	0,62754	0,13863	13,86%	4,20%
0	0,38549	0,13863	13,86%	4,20%
440	0,20619	0,13863	13,86%	4,20%
3.732	0,91441	0,13863	13,86%	4,20%
1.925	0,58271	0,13863	13,86%	4,20%
2.412	0,83373	0,13863	13,86%	4,20%
2.387	0,68133	0,13863	13,86%	4,20%
0	0,43031	0,13863	13,86%	4,20%
363	0,77097	0,13863	13,86%	4,20%
268	0,77097	0,13863	13,86%	4,20%
1.481	0,60961	0,13863	13,86%	4,20%
355	0,82476	0,13863	13,86%	4,20%
1.763	0,37652	0,13863	13,86%	4,20%
1.792	0,47513	0,13863	13,86%	4,20%
9.529	4,49137	0,13863	13,86%	4,20%
4.891	3,43352	0,13863	13,86%	4,20%
1.215	1,71228	0,13863	13,86%	4,20%
425	1,01302	0,13863	13,86%	4,20%
382	5,89884	0,13863	13,86%	4,20%
0	0,89648	0,13863	13,86%	4,20%
35.506				

TIPOLOGIA CONTENITORE	Anno 2023 €uro/anno	Differenza	
		€uro	%
40	177,45	7,45	4,20%
120	532,34	22,35	4,20%
240	1.064,68	44,70	4,20%
360	1.597,02	67,05	4,20%
1100	4.879,78	204,86	4,20%

COMUNE DI BASCHI
 N. 4465
 Class. 1
 29-05-2024
 Copia Documento



Prot. n° 4970 del 2024

Terni, li 29 maggio 2024

Spettabile
Comune di Baschi
c.a. Responsabile ufficio tributi
comune.baschi@postacert.umbria.it

p.c.

Cosp Tecnoservice
Via Luigi Galvani, 18 - 05100 Terni
cosptecnoservice@legalmail.it

AURI – sub ambito 4
Viale Bramante, 43 - 05100 Terni
auri@postacert.umbria.it
c.a. dott. Direttore Giuseppe Rossi

Ns. rifer.

Oggetto: Piano tariffario TARIC anno 2024 – Comune di Baschi.

on riferimento all'oggetto e in considerazione di quanto di seguito riportato e delle variazioni, rispetto all'anno 2023, del numero di utenze, superfici e contenitori, si invia in allegato il piano tariffario TARIC per l'anno 2024 per le utenze domestiche (all. n.3) e non domestiche (all. n.4).

Tale Piano tariffario è stato predisposto utilizzando i seguenti dati:

- 1) PEF 2024, come approvato con delibera AURI Sub Ambito 4 n° 4 del 16/04/2024, pari a Euro 589863,53 (+6,51 rispetto al PEF 2023)
- 2) La suddivisione dei costi fissi e variabili nel PEF 2024, comparata con il PEF relativo all'annualità 2023 è la seguente:

PEF anno 2024	Totale Euro	Ripartiz. %	ANNO 2023 Euro	Differenza	
				Euro	%
PARTE FISSA	179.122,59	30,37%	159.790,00	19.332,59	12,10%
PARTE VARIABILE	410.740,94	69,63%	394.010,00	16.730,94	4,25%
TOTALE	589.863,53	100%	553.800,00	36.063,53	6,51%

- 3) Totale Costi fissi al netto di importi finanziati con altre fonti + stima riduzioni pari a Euro 201.522,59 da fatturare con la QF (+13,96% rispetto al 2022) (allegato n.1);
- 4) Totale Costi variabili da fatturare con la QVb, pari a Euro 410.740,94 (+5,66% rispetto al 2023);
- 5) Variazione costi da coprire con le tariffe TARIC (QF + QVb) pari a 612.003,26 (rispetto all' anno 2023 pari al +8,26%);

- 6) Ripartizione costi da coprire con la QF + QVb, uso DOM = 73%; uso NON DOM = 27% (all. 1);
- 7) coefficiente di conversione Kg/lit = 0,09386. Prezzo Euro/lit da fatturare con la QVb = 0,14445 €/lit
- 8) Stima rifiuti indifferenziati anno 2024 = Kg 266.866 pari a litri 2.843.448 (applicando il coefficiente di conversione kg/lit). Prezzo euro/lit da fatturare con la QVa = 0,016581 (allegato n. 2);
- 9) Conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato pari a (allegato n. 2):
 - per le utenze NON DOM, n. 32 annui (invariati rispetto al 2023) utilizzando la dotazione dei contenitori a disposizione;
 - per le utenze DOM (invariati rispetto al 2023) variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare come da tabella seguente e considerando un contenitore da 40 lit:

	Anno 2024	
	n° svuot. annui	Litri minimi annui
Ut DOM 1 comp.	22	880
Ut DOM 2 comp.	24	960
Ut DOM 3 comp.	26	1.040
Ut DOM 4 comp.	28	1.120
Ut DOM 5 comp.	30	1.200
Ut DOM 6 comp.	34	1.360

- 10) Per le utenze NON DOM servite da contenitori di rifiuto indifferenziato condominiale, si considera un contenitore fittizio pari a 40 lit.
- 11) Per le utenze DOM con unico occupante si applica una riduzione pari al 30% (invece che del 5% prevista dal Regolamento TARIC).
- 12) Per le utenze NON DOM, la % di riduzione per avvio a riciclo prevista dal Regolamento TARIC (art. 22 comma 9) non potrà raggiungere il 100% della QVb ma sarà parametrata alla produzione media di RD nel Comune nell'anno precedente.

Con il presente Piano tariffario la spesa media annua (QF + QVb) rispetto all'anno 2023:

- per le utenze DOM varia del 6,20% (nucleo 1 componente, 80 mq al 6,72% (3 componenti, 100 mq);
- per le utenze NON DOM, la QF (€uro/mq) varia del 13,86% mentre la QVb (€uro/litro) varia del +4,2%. (allegato n. 6)

Con l'occasione riteniamo opportuno precisare sinteticamente alcuni concetti fondamentali, da portare alla conoscenza di tutti gli utenti, al fine di meglio comprendere alcune logiche della TARIC

La quota fissa copre i costi generali del servizio (come le strutture fisiche, le risorse umane, gli strumenti informatici) e i servizi svolti per la collettività (come lo spazzamento delle strade, la pulizia del territorio, lo svuotamento dei cestini pubblici, ecc.).

La quota variabile copre i costi di raccolta dei vari tipi di rifiuto e il loro trattamento. In particolare la QVb (Quota variabile base), oltre a limitare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti indifferenziati, assicura la copertura dei costi del ciclo complessivo della raccolta di tutte le frazioni di rifiuti differenziati oltre che un'adeguata offerta di servizio con frequenze di raccolta idonee e diversificate in base alle frazioni di rifiuto; la raccolta delle frazioni di rifiuto differenziato (carta, plastica, vetro...etc) vengono a volte percepiti a "costo zero" o addirittura come fonte di lucro per il Gestore ma in realtà i costi per la raccolta sono solo in minima

parte coperti dalla vendita o dai contributi ricevuti per i materiali riciclabili raccolti.

La (QVa) quota variabile aggiuntiva penalizza soltanto gli utenti non virtuosi che non fanno una corretta raccolta differenziata oltrepassando i conferimenti minimi fatturati con la QVb (quota variabile base). Nel caso di utenze ubicate nei condomini i conferimenti effettivi (e quindi la quota variabile aggiuntiva) vengono attribuiti alle singole utenze sulla base di coefficienti di produttività (previsti dal DPR 158/99) che aumentano all'aumentare del numero di componenti familiari. Tale eventuale QVa, funzionale alla copertura dei costi ai sensi della normativa, sarà fatturata nell'anno successivo.

Infine, ai sensi della normativa ARERA (Delibera 363/2021/R/rif - metodo MTR-2) eventuali scostamenti tra le entrate tariffarie (PEF) e quanto fatturato di competenza dell'anno, saranno recuperati nel PEF del secondo anno successivo.

Il Soggetto Responsabile della Tariffa



Allegati: 6

FP/